

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2019.49

Sentenza del 3 settembre 2020 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE,**

contro

A., patrocinato dal difensore di fiducia avv.
Costantino Castelli, via Nassa 21, 6901 Lugano,

Oggetto

Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaida" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate

Rinvio del Tribunale federale (sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019)

Fatti:

A. Il 9 agosto 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un'istruzione penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale giusta l'art. 260^{ter} CP – imputazione abbandonata il 22 novembre 2017 – di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122; di seguito anche: legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico") nonché di rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l'art. 135 CP (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 01.000.0003 e segg., 03.000.0019 e segg.).

B. Con decreto d'accusa del 22 novembre 2017 il MPC ha ritenuto A. autore colpevole del reato di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 03.000.0019 e segg.).

Il 4 dicembre 2017 l'allora difensore d'ufficio di A., avv. F., ha interposto opposizione avverso il citato decreto d'accusa (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 03.000.0030 e segg.).

C. Dopo aver assunto ulteriori prove, sottoposte all'imputato, il MPC ha deciso di mantenere le contestazioni nei confronti di A., apportando una precisazione all'interno del decreto summenzionato (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.35 e segg., 0038 e segg.; cl. 10 act. MPC 16.002.0028 e segg., 0031 e segg.). Il 13 febbraio 2018 il MPC ha dunque emesso un nuovo decreto d'accusa nei confronti di A. per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e per violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 03.000.0033 e segg.).

In data 2 marzo 2018 l'avv. Costantino Castelli, nuovo difensore (di fiducia) di A., ha interposto opposizione integrale avverso quest'ultimo decreto d'accusa (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.100.7).

D. Il MPC, con scritto dell'8 marzo 2018, ha quindi trasmesso il fascicolo al Tribunale penale federale (di seguito: TPF) per lo svolgimento della procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP) (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.100.1 e seg.).

E. Con sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 la Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale o Corte) ha riconosciuto A. autore colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) con riferimento ai

filmati oggetto dei capi d'accusa n. 1 e n. 2, come pure di violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" con riferimento al capo d'accusa n. 2. La Corte penale ha invece prosciolto A. dal capo d'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017. Per le imputazioni di cui è stato ritenuto colpevole, A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna e l'esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni; è stata ordinata la restituzione a A. degli oggetti sequestrati, previa cancellazione dei filmati incriminati; A. è stato condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2'000.--. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. F. è stata fissata in fr. 1'592.35 (IVA inclusa) a carico della Confederazione, con l'obbligo per A. di rimborsare alla Confederazione tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno; la Corte penale ha infine riconosciuto a A. un indennizzo in ragione di fr. 500.--, pretesa posta in compensazione con le spese procedurali (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.970.1 e segg., 4 e segg.).

- F.** Contro tale decisione, il 1° febbraio 2019 A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando tutti i dispositivi di condanna. Egli ha in sostanza invocato una violazione del proprio diritto di essere sentito per non essersi, la Corte di prime cure, confrontata con le molteplici argomentazioni esposte dalla difesa in occasione del dibattimento, tra cui in particolare la banalità del gesto di A., il fatto che i post fossero già esistenti ed accessibili a qualunque utente, il contenuto delle descrizioni e le motivazioni che hanno spinto A. ad agire; A. ha pure constatato un accertamento manifestamente arbitrario dei fatti, essendo il primo giudice giunto alla conclusione che i sei filmati condivisi illustrino atti di cruda violenza a mero scopo di svago e di divertimento, nonché una violazione del diritto, non avendo la Corte considerato che i video in questione assumevano un valore informativo e documentaristico. Inoltre, A. ha contestato sia di avere esposto o reso accessibili i filmati ai sensi dell'art. 135 CP come pure l'adempimento delle condizioni soggettive e oggettive di tale reato; egli ha infine negato la commissione del reato di cui all'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" (cl. 14 act. SK 14.661.003 e segg.).
- G.** Con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019 l'Alta Corte ha constatato una violazione del diritto di essere sentito di A., non essendosi l'autorità di prima istanza confrontata con le argomentazioni dell'imputato, in particolare con le tesi di A. secondo cui i post da lui condivisi erano già in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook, né con il significato e la portata delle didascalie riportate sotto i filmati incriminati. Per tale motivo l'Alta Corte ha ritenuto che la

motivazione della sentenza impugnata non adempisse ai requisiti di cui all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF ed ha conseguentemente accolto il gravame, annullato la decisione citata e rinviato la causa all'autorità di prima istanza per un nuovo giudizio, precisando che l'autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarsi con tutte le argomentazioni esposte da A. (cl. 14 act. SK 14.100.001 e segg.).

- H.** Il 13 agosto 2019 l'avv. F. ha richiesto la tassazione della sua nota d'onorario datata 26 marzo 2019. Non avendo le parti sollevato obiezioni al riguardo, il 16 ottobre 2019 è stato riconosciuto all'avv. F. l'importo da egli richiesto (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.721.007, 009 e seg. e 012 e seg.).
- I.** A seguito del rinvio da parte dell'Alta Corte, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2019.49 (cl. 14 act. SK 14.120.001 e segg.).
- J.** Mediante missiva del 15 gennaio 2020, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d'ufficio e riservandosi di apprezzare i fatti descritti al capo d'accusa n. 2 del decreto d'accusa anche nell'ottica di una possibile infrazione ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CP (cl. 14 act. SK 14.400.001 e seg.). Il difensore di A. non ha formulato richieste di prova; il MPC ha invece prodotto, in quanto indicate dalla Corte come prove da assumere, le traduzioni arabo-italiano che aveva fatto effettuare da un interprete relativamente al filmato del 30 settembre 2016, alle scritte apparse durante tale video e alle didascalie (cl. 14 act. SK 14.510.001 e segg.). La direzione della procedura ha decretato l'acquisizione agli atti dell'incartamento della causa SK.2018.8 nonché dell'estratto attuale del casellario giudiziale svizzero dell'imputato, di un estratto dell'ufficio esecuzioni e fallimenti aggiornato e delle sue ultime dichiarazioni fiscali; essa ha inoltre richiesto all'imputato di compilare il formulario relativo alla sua situazione personale e patrimoniale. La Corte penale ha infine fatto allestire una traduzione della didascalia in arabo riportata sotto il filmato e le immagini 22 febbraio 2017, traduzione pervenuta alla Corte il 14 marzo 2020 (cl. 14 act. SK 14.221.017-019).
- K.** I pubblici dibattimenti si sono tenuti il 27 agosto 2020; A. si è regolarmente presentato in aula. Il dispositivo della sentenza è stato letto in seduta pubblica il 3 settembre 2020.
- L.** In esito al dibattito, il 27 agosto 2020, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

L1. Il MPC ha postulato la conferma della pena richiesta con decreto d'accusa del 13 febbraio 2018 e meglio che venga pronunciata:

- una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per un importo totale di fr. 4'800.--;
- la sospensione condizionale totale della pena per un periodo di prova di 2 anni;

il MPC chiede inoltre:

- che, oltre alla pena pecuniaria, l'accusato venga sanzionato con una multa di fr. 1'000.-- e, in caso di mancato pagamento intenzionale, a una pena detentiva sostitutiva di 33 giorni;
- che vengano riconfermati i dispositivi n. 4, 5 e 6 del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018;
- che gli emolumenti e disborsi del MPC e della PGF poste a carico dell'imputato, in ragione di un importo forfettario di fr. 2'000.--;
- le spese procedurali inerenti il primo dibattimento dell'8 ottobre 2018 e del presente procedimento vengano poste a carico dell'imputato;
- che le autorità del Cantone Ticino vengano designate quali autorità di esecuzione.

L2. La difesa di A. ha formulato le seguenti conclusioni:

- il proscioglimento dell'imputato da ogni accusa;
- l'accoglimento dell'istanza per ingiusto procedimento e conseguentemente la condanna della Confederazione al versamento in favore di A. dell'importo di fr. 17'054.85 più interessi al 5% dal 28 agosto 2020 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 429 CPP (fr. 15'054.85 a titolo di indennità per le spese legali e fr. 2'000.-- a titolo di indennità per torto morale);
- la restituzione a A. degli oggetti sequestrati.

M. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 3 settembre 2020, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell'imputato.

- N. Con scritto del 4 settembre 2020, il difensore di A. ha richiesto la motivazione della presente sentenza, annunciando nel contempo l'appello ai sensi dell'art. 399 cpv. 1 CPP contro la medesima (cl. 14 act. SK 14.940.001).
- O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

1. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale

- 1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire*, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell'effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 e riferimenti citati). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell'istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a e riferimenti citati). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 e riferimenti citati). Se l'Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest'ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell'Alta Corte. La nuova decisione dell'istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell'Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza

essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).

- 1.2** In concreto, l'Alta Corte ha accolto il ricorso di A., ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non adempisse ai requisiti di cui all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e che fosse lesiva del diritto del ricorrente di essere sentito. Essa ha conseguentemente annullato la sentenza della Corte penale e rinviato la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio (v. supra Fatti lett. G).

2. Premessa

La Corte evidenzia che, laddove opportuno, nell'allestimento della presente motivazione verranno ripresi, anche testualmente, alcuni stralci della sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018.

3. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

3.1 Giurisdizione elvetica

- 3.1.1** Come già rilevato nella sentenza SK.2018.8 (annullata dal Tribunale federale), giusta l'art. 3 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell'art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell'ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. Per quel che attiene ai delitti commessi mediante internet, secondo la dottrina e la giurisprudenza il luogo di commissione dell'atto è quello in cui l'autore si trova nel momento in cui effettua le manipolazioni necessarie alla diffusione o alla conservazione dei contenuti illeciti (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 17 ad art. 8 CP e riferimenti citati).

- 3.1.2** Nel caso in esame, non è contestato che al momento della commissione degli atti rimproveratigli l'imputato si trovava a Z., in Svizzera; la giurisdizione elvetica è pertanto pacifica.

3.2 Competenza federale

- 3.2.1** La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).
- 3.2.2** All'imputato è contestata, oltre al reato di cui all'art. 135 CP, anche la violazione dell'art. 2 cpv. 1 e 2 della legge "Al-Qa'ida" e "Stato islamico". Giusta l'art. 2 cpv. 3 della predetta legge federale, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale; ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica.
- 3.2.3** Inoltre, secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.

4. Sul diritto applicabile

- 4.1** L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio *nullum crimen sine lege* contenuto nell'art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
- 4.2** Costituisce deroga a questo principio la regola della *lex mitior* di cui all'art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l'autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione.
- 4.3** La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006,

pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e, dall'altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).

4.4 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall'altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193).

4.5 Nella fattispecie, siccome i fatti rimproverati a A. sarebbero occorsi prima dell'entrata in vigore della summenzionata revisione del diritto sanzionatorio, occorre determinare quale sia il diritto più favorevole all'imputato per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.

4.5.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale.

La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP).

Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all'art. 41 CP.

4.5.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l'ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 11 ad art. 34 CP).

L'importo dell'aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l'importo massimo di fr. 3'000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2 vCP e CP).

4.5.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1 CP).

Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP).

4.5.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l'esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP).

Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 2 vCP).

4.5.5 Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati a A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sarebbe indubbiamente più favorevole all'imputato rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l'aliquota giornaliera. Elementi che risultano essere più sfavorevoli all'autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo

diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all'art. 42 cpv. 1 CP non hanno alcun influsso nel caso concreto.

4.6 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all'epoca dei fatti imputati a A.

5. La Corte, tramite scritto del 15 gennaio 2020, ha comunicato alle parti di riservarsi di valutare i fatti descritti al capo n. 2 del decreto d'accusa (ossia la condivisione di un ulteriore video il 30 settembre 2016) anche nell'ottica di una possibile infrazione ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CP (v. supra, Fatti lett. J).

Va tuttavia ritenuto che, dovesse il filmato in oggetto essere censurabile alla luce dell'art. 135 CP ma anche dall'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", costudendo questa normativa una *lex specialis*, A. dovrebbe essere condannato solo per infrazione a quest'ultima legge (v. infra consid. 18).

6. Sulla rappresentazione di atti di cruda violenza

6.1 Secondo l'atto d'accusa, A. è accusato di rappresentazione di atti di cruda violenza per la condivisione di cinque video e due immagini.

6.2 Al capo d'accusa n. 1 il magistrato requirente rimprovera a A. l'infrazione di cui all'art. 135 CP per avere, dal settembre 2016 al febbraio 2017, a Lugano e in altre località non meglio precisate, sul suo profilo pubblico Facebook "A." Nr ID 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3, Samsung GT-i9301l e Tablet Samsung GT-P3100, esposto e reso accessibile a chiunque in Facebook, condividendo sulla bacheca cinque video (condivisi il 3 dicembre 2016, il 18 gennaio 2017, il 27 gennaio 2017, il 17 febbraio 2017 ed il 22 febbraio 2017), e due fotografie (condivise il 22 febbraio 2017) che costituiscono rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione ma che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto offendono gravemente la dignità umana.

6.3 Giusta l'art. 135 CP, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano

con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

6.3.1 L'art. 135 CP costituisce un'infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell'integrità della persona (Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare [Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia], FF 1985 II 901 e segg., 939; sentenza del Tribunale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.1; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], Commentario basilese, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 135 CP).

6.3.2 Dal testo dell'art. 135 CP traspare un parallelismo con l'art. 197 CP riferito alla pornografia (in particolare nell'art. 135 CP la definizione degli elementi costitutivi riguardanti i mezzi utilizzati – mass media o altri supporti – e del comportamento punibile corrisponde sostanzialmente a quella utilizzata nell'art. 197 CP), ciò che è confermato anche dalla giurisprudenza. D'altro canto, le due disposizioni differiscono per l'esistenza, nell'art. 197 CP, di una forma di pornografia dura e lieve, distinzione che non è presente nell'art. 135 CP, come pure per la natura delle rappresentazioni punibili: in un caso viene condannata la pornografia, nell'altro la brutalità (FF 1985 II 937; v. anche: HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 2 ad art. 135 CP).

Il riferimento alla brutalità esplica l'idea centrale che ha ispirato l'introduzione dell'art. 135 CP: *“esattamente come per la pornografia, le rappresentazioni di atti brutali possono urtare profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani [...] Non tutte le rappresentazioni di atti di violenza sono passibili di pena, ma soltanto quelle che possono provocare negli osservatori gli effetti negativi summenzionati. La repressione deve quindi essere limitata alla raffigurazione della violenza nelle sue forme estreme, cioè della brutalità nell'accezione stretta del termine”* (FF 1985 II 937).

6.3.3 Contemplata dall'art. 135 CP è ogni forma di supporto sonoro e/o visivo che illustri degli atti di violenza illeciti; gli scritti ne sono invece eccettuati. Ai sensi dell'art. 135 CP le rappresentazioni della violenza sono punibili quando illustrano con insistenza degli atti di crudeltà verso esseri umani o animali. Si tratta dunque

di un criterio più qualitativo che quantitativo. Di rilievo è soprattutto il carattere realistico e suggestivo della rappresentazione, che deve essere atta ad urtare lo spettatore, a rimanere impressa nella sua memoria e che denoti una freddezza affettiva particolare. Ad esempio tramite la messa in evidenza di dettagli specifici, di ingrandimenti, la ripetizione di determinate scene, sebbene anche una sola rappresentazione possa essere sufficiente. La presenza di elementi satirici o il carattere poco professionale della rappresentazione non esclude l'illiceità della medesima, a meno che il contenuto non appaia come manifestamente esagerato e irrealistico per lo spettatore. Inoltre, giusta l'art. 135 CP, le rappresentazioni devono offendere gravemente la dignità umana (TRECHSEL/MONA, in: Trechsel/Pieth [curatori], Schweizerisches Strafrecht - Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 7 e segg. ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 135 CP). Secondo il Consiglio federale *"un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso queste sofferenze non sono causate dall'intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione. Ciò presuppone inoltre che l'autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione umana. L'insistenza, altra caratteristica della rappresentazione illecita, richiede che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell'osservatore. La rappresentazione non deve però essere necessariamente lunga o reiterata: una rappresentazione unica, se intensa, può parimenti soddisfare alle condizioni della legge. Dette rappresentazioni devono d'altra parte essere prive di valore culturale o scientifico. Soltanto in questi casi comportano infatti quel potenziale pericolo – perlomeno rispetto all'osservatore adulto – che giustifica la repressione penale. Sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell'osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch'essa riveste valore culturale"* (FF 1985 II 937 e seg.). Concretamente, nella categoria delle rappresentazioni di cruda violenza possono segnatamente rientrare botte, tagli, coltellate nonché l'impiego di sostanze chimiche o di corrente elettrica (HAGENSTEIN, op. cit., n. 22 ad art. 135 CP; TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 4 ad art. 135 CP).

- 6.3.4** Secondo la dottrina, quale sia il bene giuridico tutelato dall'art. 135 CP non è di immediata individuazione. Dal Messaggio del Consiglio federale si evince come

lo scopo dell'introduzione della norma fosse di sanzionare le rappresentazioni di atti brutali che possono urtare profondamente il senso morale o influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società; vi è inoltre da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani (FF 1985 II 937). In questo senso l'art. 135 CP è concepito come un'infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell'integrità fisica. Una parte della dottrina e della giurisprudenza pone l'accento sulla sistematica della legge, ossia sull'inserimento del reato nel titolo primo delle disposizioni speciali del codice penale ("dei reati contro la vita e l'integrità della persona"). Un'altra tesi seguita dagli autori vede la tutela dei giovani quale bene protetto dall'art. 135 CP, o perlomeno quale bene anch'esso tutelato da tale norma. In una sentenza vertente sull'art. 197 cpv. 3 CP, il Tribunale federale ha implicitamente ritenuto che l'art. 135 CP tutelerebbe lo sviluppo (sessuale) imperturbato (HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 e segg. ad art. 135 CP; TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 2 ad art. 135 CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7a ediz. 2010, § 4 n. 90).

- 6.3.5** Tra le varie azioni punibili, di rilievo nella fattispecie sono l' esporre ed il rendere accessibili le rappresentazioni di cruda violenza. Esporre ai sensi dell'art. 135 CP significa presentare in modo duraturo a terzi, come ad esempio in una vetrina, senza passaggio del possesso. Rendere accessibile implica il conferimento cosciente ad altri della possibilità di prenderne conoscenza autonomamente (HAGENSTEIN, op. cit., n. 57 e 61 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 135 CP).
- 6.3.6** Per rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 135 CP, le rappresentazioni devono inoltre essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione. L'apprezzamento quanto all'esistenza o meno dei predetti valori dovrebbe basarsi soprattutto sulle concezioni di uno spettatore aperto a differenti forme di espressione artistica o, più in generale, secondo i criteri delle cerchie culturali o scientifiche toccate. Il carattere degno di protezione dovrebbe essere negato solo allorquando gli oggetti o le rappresentazioni di atti di cruda violenza non mirano che all'apologia o alla banalizzazione di tali atti oppure al divertimento o allo svago. In definitiva, la condanna non dovrebbe essere pronunciata che in assenza manifesta di un interesse legittimo a rappresentare gli atti di crudeltà; in caso di dubbio gli oggetti o le rappresentazioni non devono essere considerate punibili (HAGENSTEIN, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 11 ad art. 135 CP;

TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 11 e seg. ad art. 135 CP). Giusta il messaggio del Consiglio federale, *“sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell’osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch’essa riveste valore culturale. Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza dev’essere indispensabile all’insegnamento o alla ricerca”* (FF 1985 II 938).

6.3.7 Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 135 CP è intenzionale, il dolo eventuale essendo comunque sufficiente (HAGENSTEIN, op. cit., n. 72 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 19 ad art. 135 CP). Per quel che attiene alla conoscenza del carattere violento della rappresentazione, è sufficiente che l’autore sia a conoscenza dell’opinione del pubblico in generale (CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, 3a ediz. 2010, n. 29 ad art. 135 CP).

7. La Corte ha anzitutto constatato che i video e le fotografie di cui all’atto d’accusa sono stati pubblicati sulla piattaforma sociale Facebook, in particolare sul profilo di “A.” (Nr ID 1). Il profilo in questione è stato aperto nel 2015 da un amico di A. – stando a quanto da egli dichiarato (v. incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0244) – allorquando le impostazioni predefinite di Facebook già prevedevano, quali impostazioni di default, che tutto quanto pubblicato su un profilo aperto dopo il maggio 2014 fosse accessibile solo agli “amici” (v. documento “Facebook changes new user default privacy setting to friends only – Adds privacy checkup” pubblicato su Forbes il 22 maggio 2014, incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.006). A. ha dichiarato di avere voluto creare un profilo Facebook aperto a tutti e di non sapere “neppure come si può fare a limitare ai visitatori” (v. incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0036), per rimanere in contatto con amici e parenti e condividere con loro i contenuti di tali video, come anche con tutto il mondo (v. incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0243, cl. 13 act. SK 13.930.006, 0012, 0013, cl. 14 act. SK 14.731.009 e segg.); egli ha aggiunto di non avere mai modificato le impostazioni del profilo, di modo che il suo account era accessibile unicamente ai suoi “amici”, i quali erano, stando alle dichiarazioni di A., in numero di circa 20 (v. verbale di interrogatorio 25 settembre 2017, incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0244; verbale

interrogatorio dibattimentale del 27 agosto 2020, cl. 14 act. SK 14.731.009 e segg.). Agli atti non risulta, tuttavia, un accertamento in merito alla data in cui A. avrebbe aperto il proprio profilo Facebook. Sia quel che sia, l'intenzione di A. era di condividere il contenuto di tali video con "tutte le persone"; il suo profilo era accessibile a terze persone (perlomeno ai suoi "amici"), le quali potevano accedere liberamente ai contenuti ivi pubblicati.

Cliccando il pulsante "condividi", egli ha di fatto presentato e posto in evidenza sulla propria bacheca, rendendoli direttamente accessibili, i filmati e le fotografie in oggetto, di modo che ognuno dei suoi "amici" – a cui i filmati in questione non erano stati inviati direttamente o indirettamente dall'autore – li potesse vedere e ne potesse prendere conoscenza autonomamente (quanto alla censura dell'imputato relativa al fatto che i filmati sarebbero già stati in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook, si rinvia al consid. 13 infra).

La Corte ha inoltre ritenuto che il profilo Facebook "A." (Nr ID 1) era riconducibile esclusivamente all'imputato ed era a suo uso esclusivo, era unicamente lui a gestirlo, come peraltro da egli stesso confermato, sia in sede del primo che del secondo dibattimento. Il profilo in questione era stato creato da un amico di A. e solo quest'ultimo aveva la possibilità di accedervi, accesso che effettuava tramite il suo telefono cellulare, tramite un cellulare senza scheda SIM e, in precedenza, anche tramite l'iPad (incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.2.36). A., in occasione di entrambi i dibattimenti, ha dichiarato di avere pubblicato i filmati su Facebook dal suo domicilio di Z. e di non sapere chi poteva avere accesso ai contenuti pubblicati sul suo profilo Facebook, se solo i suoi "amici" o tutti (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.6 e segg.; cl. 14 act. SK 14.731.009 e segg.).

8. La Corte si è in seguito chinata sul contenuto dei cinque filmati e delle due immagini di cui al capo d'accusa n. 1, per determinare se le stesse mostrino o meno con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali, offendendo pertanto gravemente la dignità umana.

8.1 Filmato condiviso in data 3 dicembre 2016 alle ore 20:53

- 8.1.1 Il video in esame sembra girato in un piazzale davanti ad un posteggio in cui vi sono alcune auto posteggiate; si vede una persona che viene scaraventata a

terra davanti ad un pilastro e in seguito viene colpita ripetutamente con un oggetto contundente – verosimilmente una sbarra metallica – da un uomo che indossa la tuta mimetica. Si odono chiaramente le risate di un individuo quando la persona viene scaraventata a terra, il suono dei colpi inferti come pure le voci di incitamento degli astanti, che, stando alle immagini del video, sono almeno una decina. In seguito, alcuni individui – quasi tutti in tuta mimetica – aggrediscono con pugni e calci la vittima che si trova ancora a terra. Nel contempo si vede un uomo – vestito in jeans e felpa bianca – tenere sollevato uno pneumatico (che sembra poi gettarlo sulla vittima), e in seguito lo pneumatico è chiaramente visibile per terra, accanto alla persona picchiata.

- 8.1.2** Lo scenario nel filmato potrebbe identificarsi con un posteggio di una caserma utilizzata dai militari. La qualità delle immagini del filmato è mediocre, mentre l'audio è abbastanza nitido. Il video dura un minuto e un secondo e per tutta la sua durata si vedono più persone infierire intensamente con calci, pugni e mediante oggetti contro un uomo che si trova a terra inerme, incapace di alzarsi e di reagire, che urla per le sofferenze che gli vengono inflitte. Sono rappresentati atti di violenza inferti da più aggressori, i quali colpiscono reiteratamente un essere umano che cerca di proteggersi, senza pietà, a tratti anche a mezzo di un oggetto contundente. Il contenuto del filmato denota disprezzo per la dignità umana e per le sofferenze della vittima, e mostra l'incitazione dei presenti a continuare ad infliggerle colpi e calci ad una persona sola e non in grado di difendersi. Le immagini sono scioccanti e volte a rimanere impresse nella coscienza dell'osservatore.
- 8.1.3** Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell'art. 135 CP.

8.2 Filmato condiviso in data 18 gennaio 2017 alle ore 20:15

- 8.2.1** Nel video si vedono parecchie persone a dorso nudo e vestite solo con biancheria intima – verosimilmente uomini – bendate e/o incappucciate, alcune a piedi nudi, immobilizzate in fila indiana con le mani legate sopra la testa ad un supporto, forse una corda. Un uomo passa da ognuna delle vittime con una fiamma, che posiziona vicino alla schiena o al viso o nuca delle persone legate. Si odono delle urla ma non è possibile capire cosa viene detto. Si vedono altre persone, di cui alcune in tuta mimetica, che si avvicinano agli uomini legati. In due casi è ben

riconoscibile l'aggressore che tiene una candela accesa sopra le persone legate, con la fiamma rivolta verso il basso, in modo da far colare la cera bollente sulla schiena delle vittime. Si vede inoltre un aggressore colpire più vittime nella parte superiore anteriore del corpo, con quello che sembra essere un bastone. Una vittima che si contorce dal dolore per i colpi inferti con un'arma non ben riconoscibile, da un aggressore che indossa i pantaloni mimetici.

- 8.2.2** Trattasi di un filmato della durata di 2 minuti e 17 secondi, che mostra atti di tortura col fuoco nonché percosse ripetute a danno di esseri umani legati, incappucciati e quasi completamente privi di vestiti; esseri umani impossibilitati a reagire e ridotti in potere dei loro torturatori. Gli atti di violenza vengono perpetrati su più vittime, che vengono torturate una dopo l'altra, in vari modi. L'intensità della violenza risulta dal modo in cui essa è esercitata, ripetutamente, da più aggressori, su più persone legate, e con svariate modalità, col fuoco e con percosse. A mente della Corte, le immagini trasmettono un profondo disprezzo e una forte umiliazione per le persone interessate, inoltre dalle medesime emerge un'indifferenza scioccante nel creare sofferenze ad altrui, e sono pertanto gravemente lesive della dignità umana e idonee a rimanere impresse nella coscienza dell'osservatore.
- 8.2.3** Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell'art. 135 CP.

8.3 Filmato condiviso in data 27 gennaio 2017 alle ore 05:00

- 8.3.1** Nel video si vede quello che sembra essere un ragazzo giovane, seminudo, appeso a una corda, con tutti gli arti legati dietro la schiena e un pezzo di stoffa attorno al collo. In particolare, i gomiti e le caviglie sono legati fra loro. Sul fondoschiena della predetta persona poggia un mattone chiaro, e all'inizio del filmato in piedi sopra il mattone c'è un'altra persona, che in seguito scende a terra. Si vede anche una terza persona, che dà uno scossone col piede alla persona legata e la fa dondolare.
- 8.3.2** Malgrado il fatto che il filmato, della durata di circa 20 secondi, sia privo di audio, dallo stesso si evince chiaramente l'insistenza e la crudeltà degli atti perpetrati ai danni della vittima, che risulta essere completamente impossibilitata a difendersi, a reagire, e posta sotto il completo controllo dei suoi aggressori. Già solo il modo in cui la vittima è stata legata – con tutti e quattro gli arti piegati dietro la schiena,

costringendo le articolazioni delle spalle e delle anche in una posizione assolutamente innaturale – è senz'altro atta a provocarle un'enorme sofferenza sia fisica che psichica. Il fatto che sulla sua schiena sia stato posato un mattone, per aumentare ancora di più il peso e la conseguente pressione sulle articolazioni, è atto ad aumentare se possibile ancor più la sofferenza della vittima e denota una volontà di crudeltà totale. La presenza di una persona in piedi sul masso rende l'atto commesso ancor più cinico. La tortura perpetrata ai danni della vittima ha sicuramente implicato dei preparativi, impegno e tempo – legare la vittima in posizione innaturale con una corda, appenderla, appoggiare il sasso, far salire sul sasso uno degli aggressori – di cui le immagini condivise, della durata di una ventina di secondi, sono solo il risultato. A mente della Corte, il filmato evoca i metodi di esecuzione della mafia, in particolare l'incaprettamento. Le immagini in esame sono umilianti e dimostrano disprezzo per la dignità umana, e sono atte a rimanere impresse nella coscienza di chi le visiona a causa della brutalità che esse evocano.

8.3.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell'art. 135 CP.

8.4 Filmato condiviso in data 17 febbraio 2017 alle ore 16:30

8.4.1 Nel filmato sono visibili più scene di esecuzioni sommarie di civili, perpetrate con fucili d'assalto da soggetti che indossano tuta mimetica e casco. In sottofondo si sente una persona che canta e sono perfettamente udibili i colpi delle armi da fuoco. Le prime vittime sono quattro uomini. In quella che sembra un'imboscata, sotto la minaccia dei fucili d'assalto vengono fermati fatti scendere da un'automobile bianca e tenuti in ostaggio; scendono con le mani alzate sopra la testa e col capo chino e vengono fatti disporre in fila l'uno accanto all'altro, con lo sguardo rivolto verso gli aggressori. Dapprima uno degli aggressori colpisce le vittime con un colpo di fucile ciascuno, in seguito un altro aggressore finisce le vittime con una raffica di colpi del fucile automatico. Le tre vittime seguenti si trovano all'interno di un'abitazione e vengono giustiziate; nel caso di due di loro, si vede chiaramente che tengono le mani sopra la testa prima di venire fucilate. Alla fine del video si vedono un uomo, una donna e un bambino che escono da un'abitazione con le mani alzate sopra la testa, sotto la minaccia dei fucili d'assalto, e si dispongono in fila uno di fianco all'altro, sempre con lo sguardo rivolto verso gli aggressori.

8.4.2 Il video, della durata di 43 secondi, mostra varie esecuzioni sommarie a danno di civili disarmati e senza la capacità di proteggersi, con le mani alzate. La gravità della violenza emerge dal numero di esecuzioni e dal modo in cui esse vengono perpetrate; gli aggressori non hanno alcun rispetto per la dignità delle persone interessate, nessuna pietà per le loro sofferenze, colpiscono le vittime – rivolte verso di loro – inizialmente una alla volta così da rendere ancora più evidente il cinismo e la crudeltà dell'esecuzione, poi le uccidono infierendo su di loro con raffiche di colpi da arma da fuoco.

8.4.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell'art. 135 CP.

8.5 Filmato condiviso in data 22 febbraio 2017 alle ore 05:23

8.5.1 Nel video si vede una persona, verosimilmente un ragazzo, minuto, esile, in posizione supina che viene tenuta ferma e immobilizzata con la schiena a terra e le gambe rialzate da almeno cinque aggressori. In particolare, uno di questi blocca il torace della vittima con una gamba, mettendosi quasi a cavalcioni sul suo petto, e le tiene una mano sul viso che viene schiacciato a terra. Gli aggressori - vestiti con pantaloncini blu e bianchi, infradito e a torso nudo, come anche la vittima - collaborano fra loro per immobilizzare tutto il corpo della vittima e in particolare la sua gamba sinistra, che viene bloccata in posizione rialzata, per permettere loro di colpirla a turno con un oggetto contundente, con lo scopo evidente di recidere l'arto, o comunque di danneggiarlo irreparabilmente. Difatti, alla fine del filmato sull'arto in questione è ben visibile una ferita aperta, nonostante la qualità delle immagini non sia eccellente.

8.5.2 Dalle immagini si evince la brutalità usata dagli aggressori, che agiscono in gruppo, con estrema violenza e insistenza – il filmato dura 54 secondi – ai danni di un ragazzo già a terra indifeso. In particolare, si sente la forza e l'intensità dei colpi inferti – ripetutamente e anche con l'ausilio di un oggetto – che sono perfettamente udibili fra le voci concitate degli aggressori.

8.5.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell'art. 135 CP.

8.6 Immagine condivisa in data 22 febbraio 2017

- 8.6.1** Nella fotografia si vede una persona seduta a terra, insanguinata, col capo chino e fasciato, e con la gamba sinistra verosimilmente lesa. Vi è del sangue anche a terra. Si tratta, anche in questo caso, verosimilmente di un ragazzo molto giovane.
- 8.6.2** Il ragazzo è ferito e insanguinato – la perdita di sangue è bene evincibile dalla presenza di una chiazza di sangue a terra e sull'individuo stesso – e ciò è atto, nella realtà, a causarle importanti sofferenze fisiche.
- 8.6.3** A mente della Corte, dall'immagine traspare una certa crudeltà e brutalità: cionondimeno, come visto in precedenza, perché si possa parlare di una rappresentazione di atti di cruda violenza, le rappresentazioni devono mostrare con insistenza atti di cruda violenza verso uomini o animali ed essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione. Un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali; spesso queste sofferenze non sono causate dall'intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione (FF 1985 II 937). In concreto, seppure l'immagine sia senza dubbio repressibile, i presupposti summenzionati non sono adempiuti. In effetti, seppur traspaia sofferenza, dall'immagine, presa a sé stante – e che potrebbe raffigurare, è vero, un atteggiamento crudele degli adulti che per principio dovrebbero tutelare i ragazzi e si scagliano invece contro questi, contro gli indifesi e i più deboli, ma anche un giovane ferito durante un incidente, una guerra, e potrebbe anche essere trasmessa in televisione – non traspare quell'intensità, quell'insistenza richiesta dalla normativa legale.

Detta immagine non costituisce perciò, presa a sé stante, quale fotogramma, una rappresentazione di cruda violenza ai sensi descritti dell'art. 135 CP. Pertanto, la sua condivisione su Facebook non può realizzare tale fattispecie penale.

8.7 Seconda immagine condivisa in data 22 febbraio 2017

- 8.7.1** Nella fotografia si vedono parecchie persone a terra, circa una ventina, pronte e a dorso nudo, con le mani legate dietro la schiena e legate anche fra di loro. Davanti a loro vi è una persona che imbraccia un'arma da fuoco a canna lunga,

e vi sono anche diverse altre persone – alcune in tuta mimetica - che assistono alla scena e che sembrano tenere in ostaggio le vittime.

8.7.2 A mente della Corte, l'immagine in esame è sicuramente degradante per la dignità umana. Per i motivi esposti nell'esame dell'immagine precedente (v. supra consid. 8.6), anche questo fotogramma – seppur dal medesimo emerge la sofferenza delle "vittime" e il comportamento repressibile degli autori, e sebbene il medesimo sia riprovevole – non raggiunge la soglia di una "*grave atteinte*" in quanto non denota segnatamente l'insistenza, la durata, richieste dall'art. 135 CP.

Detta immagine non rappresenta perciò, presa a sé stante, quale fotogramma, una rappresentazione di un atto di violenza punibile ai sensi dell'art. 135 CP e la sua condivisione su Facebook, seppur criticabile, non può realizzare la fattispecie penale in oggetto.

8.8 Ne discende che, a mente della Corte, i video summenzionati, ma non le due singole immagini, contengono rappresentazioni di atti di cruda violenza gravemente offensive della dignità umana.

9. Per rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 135 CP le rappresentazioni devono inoltre essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione.

9.1 La Corte ha rilevato che tutte le rappresentazioni di cui all'atto d'accusa non costituiscono né possono essere assimilate a documentari o ad opere artistiche il cui scopo sarebbe d'illustrare scene di violenza per prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo. In effetti, sui video vengono crudamente riprodotti atti di violenza nei confronti di esseri umani, senza che sia possibile intravedere nei medesimi un qualsivoglia scopo volto a contrastare la brutalità; anzi, dalla visione dei filmati sembra piuttosto che l'intento sia quello di far conoscere, condividere e incitare alla medesima. E neppure si può affermare che tali rappresentazioni siano assolutamente indispensabili all'insegnamento o alla ricerca: esse non contengono alcun elemento che possa essere utile in tal senso.

9.2 La Corte ritiene pertanto che le rappresentazioni in oggetto difettino di ogni valore culturale o scientifico degno di protezione.

10. Da tutto quanto sopra deriva che le rappresentazioni video di cui all'atto d'accusa, esposte e rese accessibili a terzi, mostrano atti di violenza pura verso esseri umani che offendono gravemente la dignità umana. I presupposti dell'art. 135 CP in merito al contenuto, qualità ed intensità delle rappresentazioni sono adempiuti. Le componenti oggettive dell'art. 135 cpv. 1 CP sono pertanto date.

11.

11.1 Per quel che attiene all'elemento soggettivo del reato, va anzitutto precisato che le dichiarazioni di A. non sono sempre apparse del tutto credibili agli occhi della Corte. Dall'analisi dei vari interrogatori, A. spesse volte, confrontato a delle domande la cui risposta avrebbe potuto comprometterlo, ha dichiarato di non ricordare, non sapere, persino su aspetti dove ben difficilmente non poteva non ricordare.

11.2 La Corte ha cionondimeno constatato che A., al momento di condividere i video in questione, aveva piena consapevolezza del carattere cruento dei filmati. Le dichiarazioni rese nella sede dibattimentale dell'8 ottobre 2018, segnatamente *"Si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona"* (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.9); *"[...] Questo video rappresenta violenza contro l'uomo, come tutti gli altri video"* (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.11), nonché in sede del dibattimento del 27 agosto 2020: *"chi fa queste torture che vedevo non pensavo potessero essere umani"* *"le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali"* (cl. 14 act. SK 14.731.012-014), non lasciano dubbio alcuno al riguardo. Con mente al video condiviso in data 30 settembre 2016, egli ha pure dichiarato che guardandolo non stava bene (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.11). Ciononostante, egli ha condiviso i video sul suo profilo Facebook, rendendoli di fatto accessibili ad altri. Ma non solo: come ancora dichiarato in sede di interrogatorio dibattimentale il 27 agosto 2020 (cl. 14 act. SK 14.731.013 e segg.), egli voleva dividerli, voleva mostrare ai propri amici tali atti di violenza, seppur con lo scopo, da lui invocato, di denunciare tali crudeltà.

A mente della Corte, A. era dunque indubbiamente consapevole che condividendo sul suo profilo Facebook dei contenuti, questi sarebbero stati esposti e resi accessibili a terze persone, persone che, per conto di A., potevano non essere solo suoi conoscenti, ma anche estranei (verbale dibattimentale del 27 agosto 2020, cl. 14 act. SK 14.731.010). Nel corso dell'inchiesta egli ha dapprima dichiarato che il profilo era aperto a tutti e che non sapeva neppure come fare a limitare i visitatori (incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0036).

In occasione di entrambi i pubblici dibattimenti, quando gli è stato chiesto se il suo profilo fosse pubblico, egli ha risposto affermativamente; in seguito però ha asserito di non essere stato al corrente che il profilo fosse aperto al pubblico, e di aver voluto condividere i contenuti con i suoi amici su Facebook. Visto quanto precede, è in ogni caso evidente che A. volesse condividere i filmati almeno con la sua cerchia di "amici", ed egli non escludeva che tra i suoi "amici" vi fossero anche estranei (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.12; cl. 14 act. 14.731.010-011). Sia quel che sia, nella fattispecie non è di alcun rilievo il fatto che il profilo Facebook di A. fosse aperto a tutti o "ristretto" ai suoi "amici": egli ha infatti coscientemente e volontariamente condiviso delle rappresentazioni di cruda violenza rendendoli direttamente accessibili a terze persone, perlomeno ai suoi "amici", ciò che è sufficiente ad adempiere i requisiti oggettivi e soggettivi del reato.

- 11.3** La Corte ha inoltre preso atto che A. ha dichiarato a più riprese di avere condiviso i filmati perché era contro la violenza. Tale affermazione è stata ribadita pure nella sede dibattimentale. L'8 ottobre 2018: *"Io vedevo questi video e poi condividevo sulla mia pagina. Fra gli amici discutevamo sulla violenza, e per fare vedere agli amici che la gente subiva delle violenze."* *"Sì, sceglievo dove c'era violenza per fare vedere. Visto che sono contro la violenza volevo condividere questi atti di violenza con gli altri amici"*, *"[...] tutti quelli che sono contrari alla violenza, volevo fare vedere a tutti, a tutte le persone che sono contro la violenza condividendo questi video sulla mia pagina Facebook. Poi volevo fare vedere ai miei amici."*, *"D: Quindi Lei ha condiviso questi video per far vedere la violenza che viene fatta al mondo? R: Sì, per far vedere ai miei amici."*, *"D: Come mai Lei decideva di condividere alcuni di questi? R: Avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere"*, *"D: Dunque Lei ha condiviso perché voleva denunciare questa cosa, giusto? R: Sì"*, *"D: Perché lo ha condiviso? R: Come vi ho già detto prima, perché si fa violenza sulle persone. Nella mia religione, si dice di far vedere questa violenza"* (v. incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.6 e segg.); e, di nuovo, il 27 agosto 2020: *"volevo solo far veder la violenza che viene fatta al mondo"* *"Nella mia religione si dice che qualcuno che fa violenza o tortura agli altri si dovrebbe far vedere agli altri per insegnare di non farlo"*, *"io sono un uomo e vedevo che si faceva violenza su un altro uomo. Il Profeta Ali diceva, "chi rimane zitto davanti alla violenza, è un Satana senza lingua".*, *"avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere"*, *"la mia intenzione era che nessuno al mondo dovrebbe torturare un'altra persona."* (14 act. SK 14.731.011 e segg.).

11.4 A dimostrazione di ciò, egli si è in particolare avvalso delle didascalie presenti sotto i filmati, dalle quali, a suo dire, si evincerebbe il loro evidente carattere di denuncia, a comprova delle motivazioni che lo hanno spinto a condividere i filmati in questione (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.039 e segg.; cl. 14 act. SK 14.721.040 e segg.).

Le didascalie in questione recitano:

- per il filmato condiviso in data 3 dicembre 2016: in sede di interrogatorio al dibattimento dell'8 ottobre 2018, con l'ausilio dell'interprete turco-italiano, viene confermato che sotto la data del 30 novembre 2016 vi è la scritta apposta dal signor B.: *“Chi ha un po' di pietà nel cuore deve condividere. I soldati “maiali” di Assad usa violenza contro il popolo ad Aleppo, dove ha conquistato nuove terre.”*
- per il filmato condiviso in data 18 gennaio 2017: in sede di interrogatorio al dibattimento dell'8 ottobre 2018, con l'ausilio dell'interprete turco-italiano, viene confermato che sotto la data del 18 gennaio 2017 vi è la scritta apposta dal signor C.: *“Ad Arakan gli atei buddisti fanno tortura al popolo musulmano. Se non potete fermare la violenza almeno annunciate/fate sapere a tutti. Questo è il profeta Ali.”*
- per il filmato condiviso in data 27 gennaio 2017: la didascalia sotto il filmato è stata tradotta dall'interprete turco-italiano come segue *“Qui Arakan!! Chi rimane silenzioso a questa crudeltà è un diavolo senza lingua. Condividiamo per favore, non rimaniamo silenziosi contro questa crudeltà. Preghiamo per il nostro fratello musulmano”* (incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0060; cl. 14 act. SK 14.510.001 e segg.);
- per il filmato condiviso in data 17 febbraio 2017: in sede di interrogatorio al dibattimento dell'8 ottobre 2018, con l'ausilio dell'interprete turco-italiano, viene confermato che sotto la data del 10 maggio 2016 vi è la scritta: *“La nostra rotta è Israele. Il nostro peso è inferno. Attacchi selvaggi da parte dell'America in Irak. Stragi senza distinguere donne e bambini.”*
- per il filmato condiviso in data 22 febbraio 2017: annesso al video vi è la seguente frase, tradotta – su richiesta di questa Corte – dall'interprete arabo-italiano: *“Causa di Birmania. Dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo”* (cl. 14 act. SK 14.221.017-019); secondo la traduzione dall'arabo fornita

direttamente dal sistema di traduzione automatico in Facebook, la didascalia indicava: *“Dove sono i signori della terra, dove sono i suoi re e dove sono i diritti umani. Vi prego di partecipare alla pubblicazione. Vi prego di seguire la pagina personale.”* (v. interrogatorio imputato del 06.07.2017, incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 13.02.0160; cl. 14 act. SK 14.661.003-028);

- per la prima immagine condivisa in data 22 febbraio 2017: sotto l'immagine vi è la seguente frase, tradotta – su richiesta di questa Corte – dall'interprete arabo-italiano: *“Causa di Birmania. Dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo”* (cl. 14 act. SK 14.221.017-019); secondo la traduzione dall'arabo fornita direttamente dal sistema di traduzione automatico in Facebook, la didascalia indicava: *“Dove sono i signori della terra, dove sono i suoi re e dove sono i diritti umani. Vi prego di partecipare alla pubblicazione. Vi prego di seguire la pagina personale.”* (v. interrogatorio imputato del 06.07.2017, incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 13.02.0160; cl. 14 act. SK 14.661.003-028);
- per la seconda immagine condivisa in data 22 febbraio 2017: sotto l'immagine vi è la seguente frase, tradotta – su richiesta di questa Corte – dall'interprete arabo-italiano: *“Causa di Birmania. Dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo”* (cl. 14 act. SK 14.221.017-019); secondo la traduzione dall'arabo fornita direttamente dal sistema di traduzione automatico in Facebook, la didascalia indicava: *“Dove sono i signori della terra, dove sono i suoi re e dove sono i diritti umani. Vi prego di partecipare alla pubblicazione. Vi prego di seguire la pagina personale.”* (v. interrogatorio imputato del 06.07.2017, incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 13.02.0160; cl. 14 act. SK 14.661.003-028).

Ora, indipendentemente dal contenuto delle didascalie, A. ha condiviso, rendendoli di fatto accessibili a terzi, dei video che riproducono atti di violenza cruda nei confronti di esseri umani. Il fatto che delle scritte in basso ai medesimi – peraltro in turco ed arabo, dunque non comprensibili a tutti – denunciassero, a mente di A., simili atti, nulla muta alla crudeltà dei video condivisi.

Tanto più che, a ben vedere, le scritte riportate sotto i video non erano comunque sufficienti a svolgere l'effetto di “denuncia” invocato da A.

Questa Corte ha esaminato le didascalie in questione ed ha ritenuto che:

- la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, in alcun modo ha quale significato di evitare la violenza; non è dato di sapere come una tale frase possa essere un invito, una denuncia alla violenza, rispettivamente un invito alla non violenza;
- le parole di tale C. riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017 chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati;
- quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate;
- le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017 (nonché sotto le due immagini), non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi.

In generale, questa Corte ritiene che il contenuto delle didascalie non esprime assolutamente un invito alla non violenza, non è in alcun modo atto quale “sensibilizzazione” alla non violenza e non è sufficiente a privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti dell’umanità, e ciò anche agli occhi di una persona con conoscenze scolastiche di base come A. Anzi, al contrario. Le didascalie ed i video stessi dimostrano che si è di fronte a rappresentazioni che adempiono la fattispecie ipotizzata.

Se egli avesse effettivamente voluto manifestare la sua opposizione alla violenza e dare un messaggio positivo, avrebbe, perlomeno, semplicemente dovuto scrivere “Questo non si deve fare”. Invece, A. non ha fatto neppure questo. Vero è, che anche se egli avesse aggiunto tale frase, nulla sarebbe comunque cambiato agli occhi di questa Corte – se non forse la credibilità delle sue affermazioni – a fronte delle immagini che sono più di impatto e preminenti rispetto alle didascalie.

Come già evidenziato in precedenza, la crudeltà dei video è stata peraltro affermata da A. medesimo, il quale ha addirittura dichiarato che una persona normale non potrebbe guardarli, che si sta male quando si guarda un video del genere, e di non stare bene guardandoli (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.006 e segg.). A. non ha espresso in alcun modo il proprio apprezzamento riguardo alla portata dei video, non ha aggiunto alcun commento.

I video e le immagini sono, a non averne dubbio, rappresentativi di atti di violenza privi di qualsivoglia valore culturale, valore di cui i filmati non possono di certo essere dotati in virtù delle didascalie sotto di essi riportate. Terze persone hanno potuto visionare immagini violente: questo non può avere il fine di sensibilizzare alla non violenza, ad opporsi alla medesima, a far capire che non si vuole che la medesima si verifichi o contro la quale ci si vuole battere. Non è divulgando immagini violente che si educa alla non violenza. Per invocare non violenza o per denunciarla non è necessario condividere video di questa natura. È esattamente il contrario. Appare dunque evidente che lo scopo di A., mettendo a disposizione immagini che evocano e diffondono violenza, senza neppure aggiungere un proprio commento personale e critico, non era certo volto a sensibilizzare alla non violenza, ma piuttosto, invece, a mostrare a terzi tale violenza. Chi è contro la violenza, rispettivamente chi ritiene ad esempio che la pedofilia sia da combattere, sicuramente, per sensibilizzare, non pubblica immagini con atti sessuali con bambini.

A mente della Corte, i video così condivisi, ai quali, si ripete ancora una volta, A. non ha neppure aggiunto un commento personale, senza esplicite frasi di dissenso, di denuncia alla non violenza, con didascalie in turco e arabo, erano dunque chiaramente volti a diffondere rappresentazioni che A. sapeva essere di cruda violenza e che voleva condividere con altre persone. Da quanto sopra emerge che per A. determinanti erano i filmati, non invece le minuscole didascalie, le quali, come i video, non erano ad ogni modo sufficienti per denunciare le atrocità mostrate. La preponderanza che A. attribuiva ai video appare manifestamente in merito al video e alle immagini condivise il 22 febbraio 2017, dove la didascalia era in arabo, lingua non compresa da A., e che lui non ricorda di avere tradotto; anzi, in sede dibattimentale, A. ha dichiarato che, per quanto si ricordi, non sapeva all'epoca della condivisione dei filmati che Facebook offrisse un sistema di traduzione automatico, avrebbe addirittura sentito per la prima volta al dibattimento che vi era una possibilità di traduzione tramite Facebook (v. verbale di interrogatorio dibattimentale del 27 agosto 2020, cl. 14 act. SK 14.731.015-016). È dunque qui ancora più evidente come unico fine di A. fosse di diffondere i filmati e le atrocità in essi contenute, senza alcun riguardo per il contenuto delle didascalie.

Se ancora ve ne fosse bisogno, va precisato che sulla pagina Facebook dell'imputato non è stato rivenuto null'altro a comprova del fatto che egli fosse effettivamente contro la violenza e che la volesse denunciare (es. appartenenza a gruppi contro la violenza, o altri post dove espressamente egli denuncia la

violenza). Al contrario nella memoria “cache” dei suoi dispositivi vi erano immagini cruento (v. consid. 14 infra).

11.5 Anche soggettivamente, dunque, i requisiti per l'applicazione dell'art. 135 CP sono *in casu* dati.

12.

12.1 Al pubblico dibattimento del 27 agosto 2020, in sede di arringa, il difensore di A. ha invocato l'errore di diritto. A., dal canto suo, in occasione dei propri interrogatori, aveva anch'egli sostenuto di non sapere che tali video contenessero rappresentazioni di cruda violenza vietate, né che la condivisione dei medesimi fosse vietata e conseguentemente punibile; in caso contrario, ha dichiarato, non li avrebbe certamente condivisi.

12.2 Secondo l'art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile il giudice attenua la pena. L'errore sull'illiceità concerne la situazione nella quale l'autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito. In questo caso l'errore concerne l'illiceità del caso concreto (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, nel momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), sulla base di motivi validi, di non aver fatto alcunché d'illecito. L'autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; 104 IV 217 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). La regolamentazione relativa all'errore sull'illiceità si basa sull'idea che la persona sottoposta alla legge deve adoperarsi per conoscere la legge e la non conoscenza preserva dalla punizione solo in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 pag. 241 e sentenza del Tribunale federale 68_77/2019 dell'11 febbraio 2019, consid. 2.1).

Le conseguenze penali di un errore sull'illiceità dipendono dal suo carattere evitabile o inevitabile. Nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - egli non è colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché il suo errore è dovuto a delle circostanze che avrebbero potuto indurre in errore

anche una persona avveduta e coscienziosa. Se al contrario l'errore era evitabile, l'autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695). Il Tribunale federale ha altresì considerato che solo colui che aveva delle ragioni sufficienti di credere di essere in diritto di agire può essere posto a beneficio di un errore sull'illiceità. Una ragione di ritenersi in diritto di agire è "sufficiente" allorquando nessun rimprovero può essere mosso all'autore per il suo errore in quanto lo stesso proviene da circostanze che avrebbero potuto indurre in errore ogni persona coscienziosa. Il carattere evitabile dell'errore deve essere esaminato in considerazione delle circostanze personali dell'autore, quali il suo grado di socializzazione o di integrazione (DTF 128 IV 201 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 del 11 febbraio 2019 consid. 2.1).

Allorquando l'autore agisce con coscienza dell'illiceità del proprio atto, o almeno di un'eventuale illiceità, l'applicazione dell'art. 21 CP è esclusa (DTF 130 IV 77 consid. 2.4). La coscienza dell'illiceità non implica tuttavia che l'autore conosca la disposizione legale che infrange, né che sia a conoscenza del fatto che il suo comportamento sia punibile (THALMANN in: Commentario Romando, Roth/Moreillon (curatori), 2009, n. 11 ad art. 21 CP, con riferimenti). Per escludere un errore sull'illiceità è sufficiente che l'autore abbia avuto il sentimento di compiere qualcosa di contrario a ciò che ogni cittadino medio dovrebbe avere come valori (DTF 104 IV 217 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.1, con riferimenti). Colui che realizza che il suo comportamento è contrario alle regole generalmente ammesse nella società alla quale egli appartiene, agisce con coscienza del carattere illecito dei propri atti (DTF 104 IV 217, consid. 2). Il sentimento dell'autore di "sfidare" gli usi comunemente rispettati costituisce un indizio che depone a favore del fatto che egli ha coscienza del carattere illecito del proprio atto. Ciò è in particolare il caso di usi che concernono dei valori fondamentali (DTF 104 IV 217, consid. 2). Il Tribunale federale ha negato l'esistenza di un errore sull'illiceità nel caso di una diffusione di riviste e videocassette aventi quale contenuto degli atti di ordine sessuale con degli escrementi umani o con atti di violenza (DTF 128 IV 201). In particolare, l'Alta Corte nella predetta sentenza ha ritenuto che tali prodotti contravvenivano alle concezioni etiche e morali, di conseguenza era altamente possibile che il loro commercio potesse infrangere la legge.

La sensazione dell'autore che le sue azioni sono contrarie ai valori etici riconosciuti dalla comunità in cui vive rappresenta già un indizio importante della

sua conoscenza dell'illiceità del suo agire. Laddove in particolare sono in gioco valori etici fondamentali, vi è in genere una parallela regolamentazione giuridica, così che una violazione dei primi fornisce un indizio per una violazione della seconda (DTF 104 IV 217 consid. 2).

- 12.3** Costituisce un fatto notorio la circostanza che non possano essere diffuse rappresentazioni di cruda violenza. Gli atti, contenuti nei video e nelle immagini condivise dall'imputato e descritti nei paragrafi che precedono, sono già stati qualificati come di cruda violenza e la Corte ha accertato che A. ne aveva piena consapevolezza (v. consid. 11.2). Alla luce della giurisprudenza sopra citata, la consapevolezza di A. in merito all'atrocità dei video condivisi costituisce un forte indizio a favore del fatto che egli aveva coscienza del carattere illecito della loro condivisione, essendo peraltro la dignità umana e l'integrità fisica un valore globalmente ritenuto fondamentale. Agli atti non vi sono peraltro elementi che portino a ritenere che A. avesse delle ragioni sufficienti per credere che il suo agire fosse lecito. A tale scopo non basta la sua continua invocazione alla propria religione che gli chiederebbe di essere contro la violenza e di denunciarla. Di nuovo, non è certo condividendo rappresentazioni di cruda violenza che si raggiunge tale scopo. Anzi. A mente della Corte, una persona coscienziosa, di buon senso e contro la violenza, mai avrebbe condiviso sul proprio profilo di Facebook delle simili immagini/video, e ciò indipendentemente dalle didascalie sotto di essi riportate. Il fatto che egli, a suo dire, non conoscesse la legge non depone a favore di un errore sull'illiceità, dal momento che, dato il cruento contenuto dei video e delle immagini che A. ha condiviso, considerato che sapeva benissimo trattarsi di rappresentazioni contrarie alla dignità umana, viste pure le sensazioni che ha dichiarato di avere avuto nel visionarne il contenuto, egli ha certamente realizzato che la condivisione dei video in questione era contraria alle regole generalmente ammesse nella nostra società.

Ne discende che A. ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti.

- 13.** Oltre a ciò, l'imputato ha asserito di non avere, sotto il profilo oggettivo, reso accessibili i filmati a terzi, dato che si trattava di contenuti già divulgati e resi accessibili a chiunque (incarto SK.2018.8 act. SK 13.925.039). Tuttavia, il criterio del "rendere accessibili" è considerato adempiuto anche per quelle rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L'atto punibile del rendere accessibili rappresentazioni di cruda violenza in passato già rese accessibili è punibile a catena, ogni volta che tale criterio è adempiuto (DANIEL KOLLER, Cybersex – Die strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter

Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, dissertazione, 2007, pag. 127; v. anche sentenza del tribunale federale 6B_1114/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5). Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che tali rappresentazioni potessero o meno essere accessibili a terzi anche senza che A. li condividesse, eventualmente facendo ricerche su internet o Facebook, la circostanza che egli li abbia condivisi su Facebook ha fatto sì che questi siano stati resi accessibili, direttamente, almeno ai suoi amici.

- 14.** La propensione di A. per le immagini violente si evince altresì dall'esame di quanto da egli detenuto nei propri dispositivi elettronici o di archiviazione di dati. In effetti, dai medesimi sono stati estrapolati vari dati e informazioni, in particolar modo fotografie di persone armate, decedute e ferite (incarto SK.2018.8 act. MPC 10.200.30). Anche questi elementi dimostrano che la motivazione di A. riferita alla divulgazione volta a sensibilizzare alla non violenza non è affatto credibile. Gli atti parlano da soli. Ad A. determinate immagini piacciono. Le detiene per sé e le mette a disposizione di terzi.
- 15.** A. deve dunque essere riconosciuto autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135 CP, e ciò in relazione ai cinque video di cui all'atto d'accusa. La Corte ha in proposito ritenuto che A. ha adempiuto ai requisiti oggettivi e soggettivi del reato, avendo agito con intenzione, con dolo diretto.

Per le due immagini di cui all'atto d'accusa va invece pronunciato il proscioglimento, non trattandosi a mente della Corte di rappresentazioni di atti di cruda violenza.

16. Sulla violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate

- 16.1** Al capo d'accusa n. 2 a A. viene rimproverato di avere, il 30 settembre 2016 alle ore 12:52, a Lugano e in altre località non meglio precisate, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico" sostenendo così i loro obiettivi e le loro azioni, e ciò condividendo sulla bacheca del suo profilo pubblico Facebook "A." Nr ID 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3 (senza scheda SIM), Samsung GT-i9301I

(con scheda SIM 2) e Tablet Samsung GT-P3100, un video, raffigurante dal minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera usata dallo Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato "Aden-Abyan Islamic Army" e all'epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdad, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa - video in seguito rimosso verosimilmente dagli amministratori di Facebook o da terzi - commettendo in tale modo una violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate.

- 16.2** La legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate è entrata in vigore il 12 dicembre 2014, in sostituzione della previgente ordinanza dell'Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo scopo della legge federale urgente era quello di continuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale (FF 2014 7715).

La normativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della commissione di reati. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la minaccia dello "Stato islamico" si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (FF 2014 7715; sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.1).

- 16.3** Giusta l'art. 1 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", sono vietati: il gruppo "Al-Qaïda" (lett. a); il gruppo "Stato islamico" (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o operano su loro mandato (lett. c).

Ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa, chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'art. 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

- 16.3.1** Per quanto attiene in particolare alla fattispecie del promuovere in altro modo le attività dei gruppi vietati, va considerato che tale azione include solo comportamenti che hanno una certa vicinanza fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto. In sostanza, va determinato in ogni singolo caso se è stata superata la soglia tra il semplice atteggiamento e l'agire punibile penalmente (ANDREAS EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, n. 13).
- 16.3.2** Sotto il profilo oggettivo, l'art. 2 cpv. 1 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" concerne (segnatamente) azioni di propaganda con cui viene fatta (attivamente) pubblicità in favore dell'ideologia e i valori dei gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico". Ciò contribuisce a diffondere le idee di tali gruppi vietati, ad esempio tramite la pubblicazione di immagini, fotografie, testi e video ecc. via internet e i Social Media (quali Facebook, Twitter).

La propaganda in senso generale si esprime – proprio come la pubblicità – in iniziative, il cui scopo consiste nell'indurre i destinatari ad un preciso pensiero, comportamento o azione. Lo scopo della propaganda e della pubblicità è quello di influenzare l'atteggiamento di destinatari. Le forme di propaganda e di pubblicità sono svariate. Possono ad esempio consistere in scritti, suoni, immagini, colori, forme ma anche in altre azioni (v. DAVID/REUTTER, Schweizerisches Werberecht, 3a ediz. 2015, n. 10 e seg. e n. 15). Per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell'ambito del rispettivo contesto. Lo Stato islamico viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare dal medesimo così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico. Che tale comportamento ricada sotto il «sostegno» o sotto la clausola generale del «promuovere in altro modo», è irrilevante (v. sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). Soggettivamente, il reato presuppone l'intenzionalità, essendo a tale proposito sufficiente il dolo eventuale. È richiesta da un lato la consapevolezza che una determinata azione di propaganda in favore delle organizzazioni vietate verrà effettivamente percepita dalle altre persone, e dall'altro che vi sia l'intento di pubblicizzare, ossia di agire sulle altre persone, così che queste vengano "conquistate" dai pensieri esternati o, nel caso in cui già li condividano, che vengano rafforzati nella loro convinzione (v. DTF 140 IV

102 consid. 2.2.2; 68 IV 145 consid. 2; NIGGLI, Rassendiskriminierung, 2a ediz. 2007, n. 1222-1223; VEST, in: Martin Schubarth [curatore], Delikte gegen den öffentlichen Frieden, 2007, n. 62 ad art. 261^{bis} CP).

16.4 In merito al contenuto del filmato 30 settembre 2016 che secondo l'accusa è stato condiviso alle ore 12:52, la Corte osserva quanto segue.

16.4.1 Il filmato – della durata complessiva di quarantun secondi – è di buona qualità audio e video. L'inquadratura iniziale mostra un masso posato a terra e due persone in tuta mimetica che si avvicinano alla pietra e la sollevano. Viene poi ripreso un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani dietro la schiena e col capo appoggiato su di un sasso. Il masso precedentemente sollevato dalle due persone viene scaraventato sulla testa dell'uomo a terra; si sente il rumore dell'impatto. La vittima a seguito del colpo urla, emette dei gemiti, si contorce e si sdraia supina. L'inquadratura laterale mostra chiaramente una ferita sul lato sinistro del suo capo e del sangue che fuoriesce dall'orecchio sinistro. Cambia l'inquadratura e si vede che il sangue esce sia dal naso che dalla bocca della vittima, a fiotti, e gli imbratta tutto il viso. L'immagine poi si sofferma sul suo viso completamente ricoperto di sangue. In sovrimpressionazione compare per pochi secondi l'immagine di un uomo – che sembra privo di sensi – e poi viene inquadrato il corpo della vittima insanguinata mentre esala gli ultimi respiri. Infine compare una scritta color fuoco su sfondo scuro sul quale si intravede il corpo della vittima, verosimilmente deceduta. Fin dall'inizio del video, su un piccolo spazio dell'angolo in alto a destra, è presente un simbolo a caratteri bianchi; esso viene sostituito, per la durata di circa 17 secondi (dal minuto 00:00:15 fino al minuto 00:00:33) da una bandiera nera con scritta bianca in arabo, dopo di che riappare il simbolo a caratteri bianchi. Per tutta la durata del filmato, in sottofondo si sentono dei canti.

16.4.2 La Corte ha preso atto che A., nelle more del dibattimento, ha dichiarato di non avere notato la bandiera quando ha condiviso il filmato, in particolare, l'8 ottobre 2018: *“Quando ho condiviso non ho notato che c'era una bandiera. Perché sono piccole. Guardavo il video”*; *“Non ho notato, perché si guarda il video non la bandiera. Già guardando questo video non stavo bene”* (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.11), e ancora il 27 agosto 2020 *“quando ho condiviso non ho notato che si vedeva la bandiera dell'ISIS. Il Procuratore ha scritto una lettera al mio avvocato, poi l'abbiamo riguardato ed abbiamo visto che alla fine, in piccolo,*

si vedeva una bandiera e poi abbiamo scoperto che era dell'ISIS. Perché sono piccole. Guardavo il video" (cl. 14 act. SK 14.731.018).

- 16.4.3** Ora, dal rapporto della PGF emerge che il simbolo a caratteri bianchi (presente come detto dall'inizio del video fino al secondo 00:00:14 e dal secondo 00:00:34 in poi) era utilizzato dallo Stato islamico per rappresentare il loro ufficio dell'informazione nella provincia yemenita da loro curata e denominata "Aden-Abyan" (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0045).

In merito alla portata della bandiera nera, la Polizia federale ha accertato che la medesima rappresenta lo Stato islamico (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0047). Ha indicato essere *"sufficiente esaminare i risultati di una banale ricerca internet per trovare video ed immagini d'attualità del Califfato accostate dalla bandiera nera recante la testimonianza di fede come quella presente nel video condiviso da A."* (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0039), aggiungendo che *"per poter capire se la bandiera di cui sopra debba o meno essere associata allo Stato Islamico ed al suo operato, è necessario prendere in considerazione diverse indicazioni, tra cui sicuramente periodo e contesto nel quale questa è inserita. A dimostrazione di quanto precede, lo stesso sito internet indicato dall'avvocato di A. riporta, quale "buon articolo" sulle bandiere, uno che attribuisce all'ISIS la medesima bandiera che appare nel video condiviso"* (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0039 e seg.).

- 16.5** La difesa di A. contesta da un lato la riconducibilità immediata della bandiera nera allo Stato islamico, dall'altro invoca l'applicazione delle *lex mitior* (peraltro non invocata in sede del primo dibattimento nonostante la situazione fosse identica come pure le dichiarazioni del MPC in requisitoria), non essendo il gruppo yemenita denominato "Aden-Abyan Islamic Army" e autore, nel video, della lapidazione, oggi più parte del sedicente stato islamico.

A mente della Corte, il video in quanto tale deve essere considerato nel contesto complessivo, comprensivo dell'ambientazione, del sottofondo musicale, e tenendo altresì conto del contesto storico. In concreto, come visto, il video è ambientato in un ambiente desertico, e per tutta la durata del medesimo si odono canti e voci in arabo. Gli autori della lapidazione vestono tute mimetiche e utilizzano un metodo di uccisione di una crudeltà inaudita. Tale video è stato condiviso a fine settembre 2017, quando l'ISIS era già da anni mondialmente conosciuto. La bandiera nera con scritte in bianco che appare dal secondo 00:00:15 al secondo 00:00:33, contrariamente a quanto asserito dalla difesa,

evoca d'acchito l'emblema del gruppo terroristico "Stato islamico" e viene indubbiamente associata all'ISIS.

Tutto ciò considerato, la Corte non ha dubbi che il video debba essere associato allo Stato islamico. Nulla muta, a tale proposito, il fatto che i carnefici appartenessero al gruppo yemenita "Aden-Abyan Islamic Army", oggi non più parte del sedicente Stato islamico, ritenuto che il filmato, come detto, era riconducibile allo Stato islamico in quanto tale, e non unicamente a tale fazione, rispettivamente sottogruppo. Ciò che fa stato è l'identificazione della bandiera con lo Stato islamico. Non vi è dunque alcuno spazio per l'applicazione del principio della *lex mitior*.

- 16.6** La didascalia riportata sotto il filmato e scritta in arabo, secondo la traduzione fornita da Facebook, richiama espressamente l'ISIS, seppur denunciandone i metodi di esecuzione:

"Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell'ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell'ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video" (v. memoriale di difesa dell'8 ottobre 2018, incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.042 v. anche requisitoria, incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.024; cl. 7 act. MPC 10.200.0042; traduzione confermata anche dall'interprete incaricato da questa Corte: incarto SK.2019.49 cl. 14 act. 14.510.011 e segg.; cl. 14 act. SK 14.661.003-028).

A. ha dichiarato, il 27 agosto 2020 in aula, di non comprendere l'arabo e di non avere utilizzato il sistema di traduzione fornito da Facebook (cl. 14 act. SK 14.731.016-017). Anche la circostanza che la didascalia non sia stata tradotta dimostra, una volta di più, che per A. determinante era il video e non già la didascalia che lo accompagnava, il cui significato non può avere compreso (poiché non conosce l'arabo e non l'aveva tradotta).

Indipendentemente da quanto sopra, non vi sono dubbi circa l'associazione del filmato allo Stato islamico, aspetto di meridiana evidenza già in ragione del contesto del video e della bandiera in esso presenti, tanto più per una persona di una cultura come quella di A.

- 16.7** Prive di particolare rilievo, tanto più che l'imputato ha dichiarato di non comprendere l'arabo, sono invece le frasi apparse nel video dal secondo 3 al secondo 7 (*"se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeisti houthi"*; cl. 14 act. SK 14.510.011 e segg.) e i commenti contenuti nel canto – molto disturbato – che accompagnano il video (secondo l'interprete, viene

ripetuto più volte il nome di “Allah”, e vi sono due gruppi di voci a coro che cantano nello stesso momento frasi diverse, di cui si capisce unicamente “...chiediamo... lo abbiamo indottrinato – e con il suo diritto c’è speranza; cl. 14 act. SK 14.510.011 e segg.).

- 16.8** A mente di questa Corte l’agire di A., che ha condiviso il succitato video su Facebook ha senz’altro contribuito a promuovere le attività illecite dal Gruppo Stato islamico.
- 16.9** Per quel che attiene all’elemento soggettivo del reato, A. ha dichiarato di avere visionato il filmato prima di condividerlo sul suo profilo Facebook, senza comunque premurarsi di tradurre la didascalia in lingua araba che figurava sotto il video (cl. 14 act. SK 14.731.017-018). Egli ha pure asserito di non avere notato il dettaglio del logo che compare in alto a destra al secondo 00:00:15, ma, in considerazione del contesto storico e grafico del filmato, dei canti e delle voci in arabo presenti nel medesimo, del suo vissuto, della sua cultura, della sua devozione alla sua religione, egli non poteva non rendersi conto che il video evocasse lo Stato islamico. Condividendolo sul suo profilo Facebook, A. ha dunque senz’altro accettato il rischio di promuovere in altro modo le attività dello “Stato islamico”, realizzando pertanto l’infrazione almeno nella forma del dolo eventuale.
- 16.10** Dagli atti risulta inoltre che – a seguito di una segnalazione del SIC in merito a una condivisione da parte di A. di una pubblicazione violenta, a un’acclamazione di un gruppo Facebook di matrice jihadista, a una glorificazione della dottrina salafita al-Wala’ wa-l-Bara, a un post di un like a un gruppo Facebook jihadista, a un post/pubblicazione di una fotografia di connotazione jihadista, a un nuovo post di un like a un gruppo Facebook jihadista, atti situati nel lasso temporale ottobre 2015 / maggio 2016 [act. MPC 100-200-0023]) – A. è stato sottoposto per un determinato periodo a sorveglianza da parte della Polizia federale. Più precisamente, la polizia ha monitorato il profilo Facebook dell’imputato, tramite censure telefoniche e apparecchi di intercettazione audio (dal 9 agosto all’8 novembre 2016) nonché a varie misure coercitive tra cui una perquisizione domiciliare il 22 febbraio 2017 con successivi interrogatori. Al termine del proprio rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12 luglio 2017, la PGF ha comunque concluso che “Gli atti d’indagine svolti nel corso del procedimento penale non hanno portato elementi oggettivi a suffragio delle ipotesi di reato ai sensi dell’art. 2 LF che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate / Organizzazioni criminali (art. 260ter CP)” (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.1 e segg., in particolare pag. 21 e seg. e 28). Ora, benché dalle

indagini non sia emerso che A. abbia avuto una qualsivoglia vicinanza o simpatia nei confronti dell'estremismo islamico o dei gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate che la legge federale vieta, ritenuto tutto quanto riportato ai considerandi precedenti, la Corte rimane convinta dell'adempimento, in capo a A., delle condizioni soggettive del reato. La circostanza che A. non sia stato un fervero "attivista", nulla muta al fatto che egli condividendo questo video, abbia, in concreto, almeno con dolo eventuale, promosso, come la norma prevede, le organizzazioni in questione.

- 16.11** L'illogicità delle affermazioni contrarie di A. emerge dalle sue stesse dichiarazioni rese in sede dibattimentale ancora il 27 agosto 2020. Da un lato egli asserisce che *"nella mia religione si dice che qualcuno che fa violenza o tortura agli altri dovrebbe far vedere agli altri per insegnare di non farlo"* (cl. 14 act. SK 14.731.012 riga 12-13), per poi sottolineare che *"io non ho fatto queste torture a queste persone, non ho messo io in internet queste immagini. Io ho solo condiviso questo video"* (cl. 14 act. SK 14.731.013 riga 17-18). Ora, se effettivamente la sua religione gli imponesse di mostrare la violenza, non si capisce perché egli tenga a rimarcare di non aver postato lui in internet queste immagini. Non può A. invocare a piacimento la propria religione per cercare di togliersi le proprie responsabilità.
- 16.12** Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che A. si sia reso autore colpevole di violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", e ciò per aver promosso in altro modo le attività dello "Stato islamico".
- 17.** Per quanto attiene all'errore sull'illiceità invocato in sede di arringa dal difensore di A., si rimanda a quanto detto in precedenza al consid. 12 supra, con la precisazione che quanto ivi ritenuto è ancora più valido per quanto riguarda i filmati riconducibili allo Stato islamico. In effetti, da anni tale organizzazione è globalmente riconosciuta quale gruppo terrorista a livello internazionale, di modo che A. non poteva certo avere dubbi, anzi certamente sapeva, dell'illiceità della condivisione di un video di propaganda a favore del medesimo. Nessun errore sull'illiceità può dunque essere ritenuto nel caso concreto.
- 18.** In presenza di un reato giusta l'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" e dell'adempimento, tramite il medesimo atto repressibile, di un reato giusta l'art. 135 CP, si pone il quesito di un eventuale concorso tra queste due disposizioni.

- 18.1** In proposito, la Corte penale del TPF ha in passato avuto una giurisprudenza non univoca. Di seguito un esame delle precedenti sentenze di questo Tribunale, invero giunte a conclusioni anche opposte.

Questo Tribunale, nella propria sentenza SK.2007.4 del 21 giugno 2007, si era espresso in merito alla questione del rapporto tra il reato di organizzazione criminale giusta l'art. 260^{ter} CP e l'art. 135 CP. La Corte aveva ritenuto che, nel caso in cui il sostegno o la partecipazione all'organizzazione criminale si riferiva e si limitava alla rappresentazione di atti di cruda violenza, per la quale l'autore veniva punito, l'art. 260^{ter} CP era sussidiario all'art. 135 CP (consid. 4.4.6; v. anche, sul principio della sussidiarietà dell'art. 260^{ter} CP, DTF 132 IV 132 consid. 4.2 e sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.26 del 14 ottobre 2009 consid. 2.6). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui il sostegno o la partecipazione si riferisce e si limita a reati ben precisi, per i quali l'autore viene punito, l'art. 260^{ter} CP è sussidiario. Se invece il sostegno o la partecipazione supera questi singoli reati concreti, occorre ammettere, secondo le norme generali, un concorso reale (DTF 132 IV 132 consid. 4.2; Messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere] del 30 giugno 1993, FF 1993 III 193, in particolare pag. 215).

Nella sentenza SK.2016.9 del 15 luglio 2016, il Tribunale penale federale ha invece analizzato l'eventuale concorso tra l'art. 260^{ter} CP e l'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", in presenza di un atto che adempiva i criteri di entrambe le disposizioni (consid. 1.15). A mente della Corte, la descrizione del comportamento punibile contenuta all'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" che comprende, oltre alla partecipazione, alla messa a disposizione di risorse umane o materiale, all'organizzazione di azioni propagandistiche, al reclutamento di adepti, anche la promozione "in altro modo" delle attività di tali gruppi vietati, è più ampia rispetto alla partecipazione e al sostegno puniti dall'art. 260^{ter} CP (consid. 1.14.4; v. su tale aspetto anche la sentenza del Tribunale federale 6B_650/2007 del 2 maggio 2008 consid. 7.3.1). Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto che un sostegno allo Stato islamico punibile in virtù dell'art. 260^{ter} cifra 1 cpv. 2 CP adempie sempre i criteri di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" (sentenza SK.2016.9 summenzionata, consid. 1.14.4). In merito al concorso tra le due disposizioni, il Tribunale penale federale ha constatato che il Messaggio non fornisce chiarezza, ma ha osservato che nella legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", a differenza di quanto era previsto nelle

precedenti Ordinanze del Consiglio Federale, non viene più stabilita alcuna sussidiarietà della medesima all'art. 260^{ter} CP (sentenza SK.2016.9 summenzionata, consid. 1.15). Nella sentenza SK.2016.9 è dunque stato ritenuto che, rispetto all'art. 260^{ter} CP, la legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" costituisce una normativa più specifica e più recente; considerato inoltre che entrambe le normative intendono tutelare la sicurezza pubblica, e ciò già prima della realizzazione di un reato, e si rivolgono alle organizzazioni criminali, la Corte ha concluso che, in presenza di un atto che adempie i criteri di entrambe le disposizioni, trova applicazione l'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" in quanto *lex specialis*. Nella medesima sentenza la Corte ha ripreso il ragionamento contenuto nella sentenza SK.2013.39 del 2 maggio 2014 e precisazione del 22 luglio 2014 (consid. B.2.2.3 e B.3.2.4), secondo cui un atto contemporaneamente punibile giusta l'art. 259 CP e l'art. 260^{ter} CP, sarà sanzionato unicamente in base all'art. 260^{ter} CP: in effetti, ritenuto che entrambe le norme forniscono una protezione di natura preventiva per i reati di violenza criminali o all'arricchimento con mezzi criminali, esisterebbe tra le medesime un concorso improprio e l'art. 259 CP sarebbe pertanto assorbito dall'art. 260^{ter} CP; sempre nella sentenza SK.2013.39, il medesimo ragionamento era stato applicato in presenza del reato di rappresentazione di atti di cruda violenza: riferendosi, secondo l'allora Collegio giudicante, sia l'art. 135 CP che l'art. 260^{ter} CP a reati di violenza, è stato giudicato che la seconda disposizione assorbisse la prima (consid. B.3.2.4). Nella summenzionata sentenza SK.2016.9, i giudici, trasponendo tale ragionamento in presenza di una possibile applicazione sia dell'art. 135 CP che dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", hanno stabilito che la rappresentazione di atti di cruda violenza è assorbita dall'art. 2 legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" e che quindi quest'ultima norma costituisce una *lex specialis* (sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.9 consid. 1.14, 1.15, 2.4.3.2.e 2.4.3.3).

In una successiva sentenza di questo Tribunale del 15 luglio 2019, la Corte ha sottolineato come l'art. 2 cpv. 1 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" vieti le azioni propagandistiche con le quali vengono sostenuti l'ideologia ed i valori di tali organizzazioni. Essa ha precisato che l'azione criminosa consiste nel diffondere il pensiero delle organizzazioni vietate, ad esempio tramite la pubblicazione su canali internet e sui social media di immagini, fotografie, testi e video, specificando che la determinazione di quali azioni vadano considerate quale sostegno delle attività delle organizzazioni vietate, deve essere fatta sulla base delle circostanze concrete. La Corte ha ad esempio ritenuto che, a tale scopo, è sufficiente che una persona diffonda coscientemente e in maniera

visibile la propaganda radicale di tali organizzazioni o che si atteggi conformemente agli obbiettivi pubblicizzati dalle medesime; detto comportamento potrebbe ricadere sia sotto il “sostegno” che sotto la clausola generale del “promuovere in altro modo le loro attività” (v. sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). Essendo anche in quel caso invocato il sostegno all’organizzazione criminale giusta l’art. 260^{ter} cifra 1 cpv. 2 CP, la Corte ha ribadito che un tale sostegno in favore di “Al-Qaïda” o dello “Stato islamico” adempie sempre il comportamento punibile dall’art. 2 cpv. 1 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”, concludendo che, in simili evenienze, trova unicamente applicazione la legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” in quanto *lex specialis*. Nei confronti di un possibile concorso tra l’art. 135 CP e l’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”, questo Tribunale ha ribadito che il reato di rappresentazione di atti di cruda violenza viene assorbito dalla legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.23 consid. 1.6.2.1, 3.2.2, 3.3.6, 6.7).

Nella fattispecie che qui ci occupa, con la precedente sentenza del 7 novembre 2018, la Corte penale aveva invece stabilito che *“se con un’azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna delle quali esclude l’altra (o le altre), si parla di concorso ideale e l’autore è punito per tutte come all’art. 49 cpv. 1 CP (DTF 133 IV 297 consid. 4.1). Nel caso in esame, vi è concorso proprio fra l’art. 135 CP e la violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, siccome le due norme proteggono beni giuridici ben distinti”* (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 4.8, annullata dal Tribunale federale con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019).

- 18.2** Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per determinare se vi è concorso tra due infrazioni o se, al contrario, una di esse assorbe l’altra, occorre esaminare se i beni giuridici protetti da ciascuna di esse si ricoprono. Se ciò non è il caso o se non si ricoprono interamente, ne consegue che nessuna delle due infrazioni comprende il comportamento dell’autore sotto tutti i suoi aspetti, di modo che entrambe devono essere applicate. Il fatto che la pena prevista, teoricamente, per una delle disposizioni applicabili sarebbe già di per sé sufficiente a punire l’autore, non basta per concludere che una di esse assorba l’altra (DTF 133 IV 297 consid. 4.2).
- 18.3** Nel caso concreto, occorre pertanto esaminare se i beni giuridici protetti dalle norme in questione si ricoprono. Come visto, l’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” tutela la sicurezza pubblica, interna ed esterna, e ciò già prima

della commissione dei reati. La minaccia dello “Stato islamico”, in particolare, si manifesta già tramite una propaganda aggressiva e vi è il rischio che tale propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (FF 2014 7715). Il bene giuridico protetto dall’art. 135 CP non è invece, secondo la dottrina, di immediata individuazione. L’art. 135 CP è visto da alcuni come un’infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell’integrità fisica, in quanto le rappresentazioni di atti brutali potrebbero urtare profondamente il senso morale o influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per loro che per la società; simili rappresentazioni potrebbero inoltre incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani (FF 1985 II 937). Secondo parte della dottrina, la norma tutelerebbe, seguendo la sistematica della legge, la vita e l’integrità della persona. Un’altra tesi vedrebbe quale bene giuridico protetto la tutela dei giovani, mentre, in una sentenza vertente sull’art. 197 cpv. 3 CP, il Tribunale federale ha implicitamente ritenuto che l’art. 135 CP tutelerebbe lo sviluppo (sessuale) imperturbato (v. supra consid. 6.3.4).

Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene che A., con la condivisione del filmato 30 settembre 2016, abbia diffuso e mostrato a terze persone le modalità di azioni dello Stato islamico, e ciò tramite un filmato in cui, in dispregio della dignità umana, un uomo veniva brutalmente e crudelmente ucciso per lapidazione da soldati del gruppo yemenita “Aden-Abyan Islamic Army”, allora associato allo Stato islamico. Nel filmato, della durata di 40 secondi, dal minuto 00:00:15 al minuto 00:00:33, appariva in alto a destra una bandiera nera con scritta in bianco chiaramente riconducibile appunto allo Stato islamico. Video peraltro ambientato in un ambiente desertico, accompagnato da canti e voci in arabo. La Corte ritiene dunque che la condivisione di tale filmato adempia i criteri sia dell’art. 135 CP che dell’art 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”. Essendo comunque il fine della condivisione del filmato non tanto quello di rendere accessibili a terzi rappresentazioni di atti di cruda violenza in quanto tali, ma piuttosto quello di fare propaganda in favore del gruppo terrorista mostrando a terzi le modalità di azione di tale gruppo, identificabile tramite la bandiera presente per parte della durata del video, nel caso di specie va ritenuto che il reato di cui all’art. 135 CP sia consumato dall’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”.

Ne consegue che *in casu* trova applicazione l’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” quale *lex specialis*.

19. Sulla pena

- 19.1** Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il *quantum* di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).
- 19.2** Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (*Tatkomponenten*). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (*objektive Tatkomponenten*), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (*Tatverschulden*), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in

relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

- 19.3** Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (*Gesamtverschulden*), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (*Täterkomponenten*), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del tribunale federale TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

- 19.4** Giusta l'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, chiunque adempie ai requisiti di tale norma è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il reato di rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135 CP è, invece, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.

- 19.5** Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg., consid. 3.6). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l'obbligo d'aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti

infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell'11 giugno 2018 consid. 1.1.1).

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, la violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" si rivela essere astrattamente il reato più grave, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP). Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva edittale non potrà comunque eccedere i sette anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni).

19.6 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (*Tatkomponenten*), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (*objektive Tatkomponenten*) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (*Tatverschulden*). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all'autore (*Täterkomponenten*; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

19.6.1 Dal profilo oggettivo, la colpa di A. è qualificata, in relazione al reato principale di violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico", dalla condivisione di un video in cui viene riprodotta la lapidazione di un essere umano, in modo assai brutale; nel corso di tale video, per la durata di circa 15 secondi (dal minuto 00:00:15 fino al minuto 00:00:31), appare in alto a destra la bandiera nera con scritta bianca in arabo la quale, nel contesto del filmato, evoca chiaramente l'emblema del gruppo terroristico "Stato islamico" e viene ad esso associato. Questo video viola senza dubbio il bene giuridico protetto dalla normativa, ossia la sicurezza pubblica, nel senso che video di questo genere potrebbero indurre persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche. Con mente alle componenti oggettive della colpevolezza, la Corte ha ritenuto comunque che l'infrazione commessa da A. porta su un unico filmato. Inoltre la portata di questa condivisione – benché non sia da sminuire alla luce della legislazione federale applicabile in materia – non

raggiunge un'intensità particolare, ritenuto anche che la didascalia che lo menzionava era in arabo. La Corte ha pure considerato che l'atto in sé non ha comportato un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravedervi una particolare energia criminale.

- 19.6.2** Anche dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto (quo alla violazione legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico") che A. non abbia agito con la ferma intenzione (ovvero con dolo diretto) di fare propaganda in favore dello Stato islamico, ma assumendosene comunque il rischio. Pertanto secondo questa Corte A. ha agito con dolo eventuale.
- 19.6.3** Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa di A. in punto alla violazione della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" tutto sommato come lieve, e ritiene dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere.
- 19.7** Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali la ripetuta violazione dell'art. 135 CP occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.
- 19.7.1** Considerato che le cinque violazioni dell'art. 135 CP sono strettamente collegate fra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte procede all'aumento della pena ipotetica di base con mente alla ripetuta violazione dell'art. 135 CP valutata nel suo insieme.
- 19.7.2** Per ciò che riguarda la ripetuta violazione dell'art. 135 CP, la Corte ha ritenuto, dal profilo oggettivo, che l'infrazione porta su ben cinque video, condivisi sull'arco di alcuni mesi. I filmati riproducono atti di cruda violenza nei confronti di esseri umani (tra cui un ragazzino), dove persone vengono crudelmente torturate, ferite e brutalmente uccise. Il bene giuridico protetto da tale norma, ossia a dipendenza delle teorie dottrinali, la vita e l'integrità fisica, lo sviluppo (sessuale) indisturbato dei bambini e dei giovani (HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 e segg. ad art. 135 CP), è stato chiaramente violato. Sebbene l'imputato abbia dichiarato di essere contro la violenza, di stare male vedendo certe immagini, egli le ha cionondimeno condivise, facendo in modo di renderle accessibili perlomeno ai suoi "amici". Le didascalie riportate sotto i video (in merito alle quali questa Corte si è già espressa ampiamente al consid. 11.4 supra) non hanno alcuna portata attenuante. Come visto, esse non sono in particolare atte a fungere da denuncia, rispettivamente chi è contro la violenza non condivide certe rappresentazioni e,

inoltre, queste erano in arabo e turco, ossia non di diretta comprensione per tutti. Ad ogni modo, A. non ha neppure asserito che i suoi “amici” avrebbero cercato di tradurre tali scritte.

- 19.7.3** La Corte ha, dal lato oggettivo, considerato che gli atti di condivisione in sé non hanno comportato un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravedervi una particolare energia criminale; tuttavia, la Corte ha valutato la ripetitività che contraddistingue l'infrazione in questione, sull'arco di tempo di alcuni mesi, interrotta solo a causa dell'intervento delle forze dell'ordine.
- 19.7.4** Dal profilo soggettivo, lo scopo voluto da A. era chiaramente quello di condividere tali filmati, mostrare ai suoi “amici” atti di violenza. Si tratta dunque di uno scopo particolarmente riprovevole. Nel vuoto cadono i suoi tentativi di prevalersi di un qualsivoglia scopo scientifico o culturale di tali rappresentazioni, chiaramente inesistente.
- 19.7.5** Alla luce di quanto sopra indicato, la Corte ritiene dunque che la colpa di A. in relazione alla ripetuta violazione dell'art. 135 CP, oggettivamente e soggettivamente, è già non più lieve.
- 19.8** A fronte di simili circostanze, la colpa dell'imputato per la violazione dell'art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” risulta lieve mentre quella per la ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza di media gravità.

Ciò premesso, del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 80 aliquote giornaliere, ciò che porta ad una pena pecuniaria complessiva di 200 aliquote giornaliere.

- 19.9** La pena pecuniaria di 200 aliquote giornaliere corrispondente alla colpa complessiva dell'autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona.

In questo ambito, nulla di particolarmente meritevole emerge a suo favore. Vero è tuttavia che l'imputato ha avuto un'infanzia e una giovinezza non facili. La Corte ha accertato che A., cittadino turco classe 1971, ha frequentato le scuole elementari e due anni di scuole medie in Turchia. Dopo avere interrotto gli studi a causa dei problemi economici della sua famiglia, egli ha iniziato a lavorare come pastore e agricoltore presso l'azienda agricola paterna, attività che ha svolto fino ai 17/18 anni. A 20 anni egli ha prestato servizio militare a Istanbul nel corpo della marina turca per 18 mesi, e in seguito ha lavorato in diverse fabbriche, fino al giorno della sua partenza per la Svizzera. Nel 1996 A. ha sposato una

cittadina turca che era a beneficio di un permesso B in Svizzera e l'anno successivo A. si è trasferito nel nostro paese. Da quest'unione sono quindi nati tre figli, tra il 1998 ed il 2001. In Svizzera egli inizialmente ha lavorato come addetto alle pulizie, per poi lavorare come magazziniere fino al 31 gennaio 2017: dopo un periodo di disoccupazione, nell'ottobre 2018, ha firmato due contratti di lavoro su chiamata come addetto alle pulizie. Attualmente lavora quale addetto alle pulizie, su chiamata, presso l'impresa di pulizie G. di Y.. Appare quindi che A. si sia impegnato per avere attività lavorative e ciò già prima del suo arrivo in Svizzera.

A suo discapito pesa l'assenza di integrazione nel nostro Paese, nonostante vi risieda da più di venti anni. Tra l'altro le sue conoscenze linguistiche sono molto scarse.

Pesa altresì a carico di A. l'aver delinquito pur non avendone nessuna necessità.

In merito all'attitudine di A. nell'ambito del presente procedimento, va considerato che egli, che si professa innocente, non ha comunque manifestato alcun rammarico particolare in merito alla condivisione delle rappresentazioni e/o alla propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico". Anzi, egli ha giustificato tale suo agire con la generica affermazione di voler denunciare le torture, motivazione che tuttavia non giova all'imputato, poiché, a mente della Corte, egli sapeva e voleva soggettivamente che si realizzassero i fatti per cui egli viene condannato in questa sede. E neppure può essere considerata la sua dichiarazione secondo cui egli stava male nel guardare questi video: di fatto ne ha guardati e condivisi ben sei. Di conseguenza la sua affermazione secondo cui stava male guardandoli cade nel vuoto. Diversamente questa Corte non comprende infatti, come è che, egli ripetutamente si sia prodigato nel condividere tali filmati. Se come A. afferma, stava così male, la logica di ogni comportamento vorrebbe che egli dopo il primo video si fermasse. Egli invece ha agito ripetutamente sull'arco di alcuni mesi.

Quanto alla sua situazione patrimoniale, A. attualmente percepisce un salario mensile netto di fr. 1'445.40, tredicesima mensilità inclusa. Sua moglie percepisce una rendita AI mensile di fr. 3'000.00. I tre figli della coppia vivono coi genitori e sono a loro carico. Quanto alle uscite fisse, le stesse ammontano mediamente a fr. 1'375.-- per l'affitto e circa fr. 700.--/800.-- per la cassa malati di tutta la famiglia, importo già al netto dei sussidi (cl. 14 act. SK 14.731.004 e segg.).

A. non possiede immobili in Svizzera, mentre in Turchia ha una casa di sua proprietà e dei terreni in comproprietà coi suoi fratelli; il valore della quota dell'imputato sarebbe di circa fr. 5'000.--/7'000.-- (cl. 14 act. SK 14.731.006).

A carico di A. non risultano né esecuzioni né attestati di carenza beni (cl. 14 act. SK 14.231.3.002).

Sempre in relazione alle circostanze personali legate all'autore, non giova all'imputato l'assenza di precedenti penali (cl. 14 act. SK 14.231.1.002), essendo l'incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5.). La buona condotta tenuta dopo la precedente condanna, annullata, del 7 novembre 2018, appare anch'essa come fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6).

Venendo, quindi, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie ("*aussergewöhnlichen Umständen*"), ritenuto come l'espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6): In concreto, tale criterio ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria.

Fattore lievemente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2016 e nel 2017.

Ne consegue che, tutto ben ponderato, questa Corte giudica in concreto adeguata una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

- 19.10** Per quanto attiene all'ammontare delle aliquote giornaliere, l'art. 34 cpv. 2 CP stabilisce che un'aliquota giornaliera ammonta almeno a fr. 30.-- e al massimo a fr. 3'000.--, come pure che il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale. Nella determinazione dell'aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'ammontare delle aliquote giornaliere deve essere fissato partendo dal reddito dell'autore definito su scala giornaliera (v. DTF 134 IV 60 consid. 6; sentenze del Tribunale federale

6B_845/2009 dell'11 gennaio 2010 consid. 1; 6B_541/2007 del 13 maggio 2008 consid. 6.4). Vanno, qui, considerati tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro origine poiché determinante è la capacità economica dell'autore di fornire una prestazione (v. più in dettaglio Sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino n. 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 4).

In concreto, per il calcolo dell'aliquota, la Corte, alla luce della situazione patrimoniale indicata dall'imputato, e di cui supra al consid. 19.9, ha ritenuto giustificato applicare l'ammontare minimo di fr. 30.-- per aliquota giornaliera.

19.11 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole.

Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

19.12 La Corte non ha ritenuto di condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena pecuniaria inflitta sufficientemente adeguata ai reati da egli commessi.

19.13 Come previsto dall'art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento quanto all'importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena (cl. 14 act. SK 14.720.009).

20. Sulle misure

20.1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP). Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69 cpv. 2 CP).

- 20.2** Nel caso in esame, il MPC ha formulato le richieste seguenti (v. supra, Fatti lett. L1; v. incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.100.5 [decreto d'accusa del 13 febbraio 2018]):
- 20.2.1** Anzitutto, il MPC ha postulato la revoca del sequestro ordinato il 10 aprile 2017 e la conseguente restituzione a A. dei seguenti reperti: n. 02.01.0001 (1 iPod 6 memoria 8GB); n. 02.01.0009 (1 SIM Card Sunrise senza numero); n. 02.01.0010 (1 chiavetta USB 16GB Traxdata, nr. 7); n. 02.01.0011 (1 chiavetta USB verde Zambon); n. 02.01.0016 (2 custodie per CD: 1 custodia nera/blu contenente 12 CD/DVD e 1 custodia nera contenente 35 CD/DVD); n. 02.01.0017 (1 PC marca HP senza riferimento, con relativo caricatore); n. 02.12.0001 (Documentazione cartacea dattiloscritta "H.", copia libretto famiglia, contenitori con 13 CD).
- 20.2.2** Inoltre, il MPC ha richiesto la revoca del sequestro ordinato il 10 aprile 2017 e la restituzione a A. – previo passaggio in giudicato della sentenza e cancellazione delle rappresentazioni di cruda violenza rinvenute – dei seguenti reperti: n. 02.02.0001 (1 Samsung Galaxy senza SIM con caricatore, IMEI n. 3); n. 02.02.0003 (1 cellulare Samsung IMEI n. 4 con SIM n. 2); n. 02.02.0005 (1 Tablet Samsung GSM GT - P3100 Galaxy IMEI n. 5).
- 20.2.3** Infine, il MPC ha chiesto che venga ordinata la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti acquisiti, dopo il passaggio in giudicato della decisione.
- 20.3** Considerato l'esito della causa, la Corte reputa adeguate le proposte del MPC, a cui peraltro l'imputato non si è opposto. La Corte ordina dunque che gli oggetti di cui al punto 4 e 5 del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018 (incarto SK.2018.8 act. MPC 13.100.3 e segg.) vengano restituiti a A., previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del dispositivo della presente sentenza a crescita in giudicato della medesima. Viene inoltre ordinata la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti acquisiti come al punto 6 del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018, dopo il passaggio in giudicato della presente decisione.

21. Sulle spese e ripetibili

- 21.1** Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali

comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare fr. 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50'000.-- (art. 7 lett. a RSPPF).

Giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

L'art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell'accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3^a ediz., 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).

21.2 Al termine del procedimento SK.2018.8, per A. risultavano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi: emolumenti d'istruttoria del MPC e della PGF, già considerata "*la situazione economica precaria in cui versa l'imputato*", per fr. 2'000.-- e emolumenti di giustizia per l'attività del TPF per fr. 1'000.--. Era inoltre stato necessario l'ausilio di un interprete, i cui costi erano stati di fr. 745.-- (v. sentenza della Corte penale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 7).

21.2.1 All'epoca la Corte ha ritenuto di porre a carico di A. – prosciolto dall'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza per la condivisione di due immagini ma condannato per tale reato per la condivisione di sei video, come pure per violazione dell'art. 2 della legge "Al-Qaïda" e "Stato islamico" in relazione alla condivisione di un video – un ammontare complessivo di fr. 2'000.-- per le spese procedurali. Nell'accollare all'imputato tale somma, la Corte ha tenuto conto "*del proscioglimento pronunciato nei suoi confronti, e per non mettere a rischio la risocializzazione del condannato*" (v. sentenza della Corte penale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 7).

I disborsi per l'ausilio di un interprete di fr. 745.-- non erano invece stati posti a carico di A. in virtù dell'art. 426 cpv. 3 lett. b CPP (v. sentenza della Corte penale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 7).

21.2.2 Per quanto attiene alle spese stabilite nell'ambito della causa SK.2018.8, questo Collegio giudicante rileva che gli elementi considerati e che hanno condotto al calcolo dell'importo finale di fr. 2'000.--, ed elencati nel paragrafo che precede, devono essere leggermente modificati a seguito del rinvio dell'Alta Corte. Oggi A. non viene più condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza in merito a sei filmati, bensì in merito a cinque. Ciò porta a ridurre le spese a suo carico in ragione di fr. 200.-- rispetto a quanto calcolato nel contesto della causa SK.2018.8, le quale ammontano pertanto complessivamente a fr. 1'800.00.

21.2.3 A. viene quindi condannato al pagamento delle spese procedurali cagionate nel contesto della causa SK.2018.8, in ragione di fr. 1'800.--.

21.3 Con riferimento al presente procedimento SK.2019.49, ricordato che ai sensi dell'art. 7 lett. a RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale in composizione monocratica, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50'000.--, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di fr. 1'000.-- sia adeguato per una procedura come quella che qui ci riguarda.

- 21.3.1** Tuttavia, tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell'art. 426 cpv. 1 CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento dell'imputato, dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell'Alta Corte che ha accolto il ricorso di A.. In siffatte circostanze, alla luce dell'accoglimento del ricorso che ha portato all'apertura della presente procedura, appare proporzionale ed adeguato porre a carico della Confederazione le spese di fr. 1'000.--.
- 21.3.2** Anche in questo procedimento, come già nel procedimento SK.2018.8, si è reso necessario l'ausilio di un interprete, non comprendendo A. a sufficienza la lingua italiana. I relativi disborsi di fr. 930.-- non vanno comunque, in ogni caso, posti a carico di A. in virtù dell'art. 426 cpv. 3 lett. b CPP.
- 21.4** Ai sensi dell'art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di fr. 1'800.--, viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo di cui al consid. 23.2.1 infra (art. 442 cpv. 4 CPP).

22. Sulla difesa d'ufficio

- 22.1** Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Se il mandato del difensore d'ufficio viene revocato durante l'istruzione, l'indennità deve essere stabilita già in tale fase (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 135 CPP; HARARI/ALIBERTI, in: Kuhn/Jeanneret [curatori], Commentario romando, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 135 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio crea una relazione di diritto

pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: "IVA") dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l'aliquota applicabile era dell'8%; dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%.

- 22.2** Con decisione del 2 marzo 2017 il MPC ha designato l'avv. F. quale difensore d'ufficio di A. a far tempo dal 22 febbraio 2017 (incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 16.2.4 e seg.). Il 24 gennaio 2018, l'avv. Castelli si è manifestato presso il MPC in qualità di difensore di fiducia di A., in sostituzione del difensore d'ufficio avv. F., allegando una procura datata 22 gennaio 2018 (incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 16.2.28 e seg.).
- 22.3** La Corte ha rilevato che le note d'onorario presentate dall'avv. F. il 6 aprile 2017 (incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 16.2.14 e seg.) e il 13 ottobre 2017 (incarto

SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 3.0.12 e seg.) sono già state tassate in fr. 14'257.95 (IVA inclusa) con decisione del MPC del 22 novembre 2017 (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 3.0.16 e segg.).

22.4 Per quel che concerne la nota d'onorario del 26 marzo 2018, per le prestazioni profuse dall'avv. F. dal 7 novembre 2017 al 24 gennaio 2018 (incarto SK.2018.8 act. SK 13.721.3 e segg.), la Corte, con sentenza SK.2018.8, aveva riconosciuto in toto la nota d'onorario di fr. 1'592.35 (IVA inclusa) così come presentata dal legale, senza apportare modifica alcuna, ponendo l'indennità dovuta al difensore a carico della Confederazione, condannando però A. a risarcire l'integralità della medesima non appena la sua situazione economica glielo avrebbe permesso.

22.5 Ora, in realtà, la retribuzione complessiva già versata dalla Confederazione all'avv. F. in qualità di patrocinatore d'ufficio ammonta a fr. 15'850.30; le prestazioni da egli profuse si riferivano al periodo dal 22 febbraio 2017 al 24 gennaio 2018, ossia esclusivamente alla procedura dinanzi al MPC. È pertanto l'intero importo di fr. 15'850.30, posto a carico della Confederazione, che deve essere considerato nell'ambito del presente giudizio, dovendo la retribuzione del difensore d'ufficio essere stabilita, in presenza di una procedura giudiziaria, dall'autorità giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 9 e segg. ad art. 135 CPP; LIEBER, in: Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/ Lieber, curatori], 2a ediz. 2014, n. 9 e segg. ad art. 135 CPP). Va pure considerato che tale periodo di attività, ovvero la procedura di patrocinio dinanzi al MPC, non è stato tassato nella precedente sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018.

22.6 Nel caso concreto, essendo l'imputato stato condannato per buona parte dei capi di imputazione, fatta eccezione per la condivisione il 22 febbraio 2017 di due immagini, si giustifica di obbligarlo al risarcimento alla Confederazione di fr. 14'000.--, non appena la sua situazione economica glielo permetterà (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

23. Sulle indennità

23.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

23.1.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell'accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la difesa di fiducia, le spese del difensore d'ufficio essendo a carico della Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (MINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 429 CPP).

23.1.2 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d'ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBURG/FRANK, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [curatori], Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Commentario basilese, 2^a ed. 2014, n. 27 ad art. 429 CPP). L'autorità competente dispone di un ampio potere d'apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBURG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L'indennità prevista dall'art. 431 cpv. 1 CPP, come del resto la riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1).

23.2

23.2.1 A. ha postulato anzitutto il riconoscimento di un'indennità per le spese legali sostenute ai fini dell'adeguato esercizio dei suoi diritti processuali, pari a complessivi fr. 15'054.85 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2020, e ciò in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Nel caso concreto, in considerazione del proscioglimento di A. dall'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza in relazione a due immagini, ritenuto il limitato impatto di tale aspetto sul complesso della difesa di A., a mente della Corte si giustifica il riconoscimento di un'indennità per le spese legali sostenute pari a fr. 500.--.

23.2.2 Per quanto attiene agli interessi su tale importo, va considerato che di principio i medesimi sono riconosciuti dal momento dell'esigibilità della pretesa. Nel caso concreto, non essendovi elementi per ritenere che A. sia in mora per il pagamento della fattura dell'avv. Castelli, né potendo essere ritenuto che A. abbia già provveduto a saldare la medesima (v. sentenza del Tribunale penale federale SK 2017.58 del 4 dicembre 2018, consid. 3.4.1.5), non può essere riconosciuto alcun interesse.

23.2.3 A., giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, ha altresì richiesto il riconoscimento di una riparazione del torto morale pari a fr. 2'000.-- più interessi al 5% annuo dal 28 agosto 2020. Al riguardo, egli motiva la sua istanza sulla scorta dell'intervento della polizia presso la sua abitazione, della perquisizione, della traduzione forzata, e delle misure d'inchiesta alle quali egli è stato sottoposto, adducendo parimenti che l'inchiesta penale avrebbe avuto risvolti negativi a livello familiare. Egli non avrebbe dormito per mesi ed i suoi figli e sua moglie sarebbero stati vittime di ripetuti stati di ansia, per i quali avrebbero anche dovuto sottoporsi a cure psicologiche. A comprova di quest'ultimo aspetto egli ha prodotto, al dibattimento, due certificati medici.

A tal proposito, v'è da rilevare come le misure d'inchiesta e i disagi ad esse strutturalmente connessi, e a cui si riferisce A. nella sua istanza, sono da imputare alle infrazioni oggetto d'abbandono, tramite decreto d'abbandono del 22 novembre 2017 (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 3.0.23 e segg.), da parte del MPC (v. supra, Fatti lett. A). Le pretese avanzate da A., e connesse col complesso fattuale allora definito dall'abbandono, sono pertanto già state esaustivamente trattate e decise in tale sede procedurale. Non risulta peraltro che A. abbia interposto reclamo contro detto decreto d'abbandono, che ha acquisito forza di cosa giudicata formale. Si osserva altresì che i disagi invocati da A. costituiscono inconvenienti "normali" che una persona oggetto di un procedimento penale può essere chiamata a subire e che, in principio, non giustificano un indennizzo. Ad ogni modo, A. non potrebbe in ogni caso vantare tale diritto, non avendo egli né debitamente motivato né tantomeno comprovato tali disagi. Ciò vale anche per quanto attiene alla perdita dell'occupazione presso la D. nel 2017, e che, stando a quanto asserito da A. medesimo, sarebbe da

ricondere al fatto che la filiale D. presso la quale era occupato è stata chiusa (a tale riguardo, non si comprende dunque su quale base il dottor E. abbia affermato, nel certificato medico da egli redatto, che la perdita del lavoro di A. potrebbe essere ricondotta al procedimento penale avviato nei suoi confronti, v. cl. 14 act. SK 14.731.025). È vero che, in seguito, A. ha precisato che D. disporrebbe di un regolamento secondo cui se a lavorare fosse solo una persona della famiglia, questa non verrebbe licenziata ma spostata; ha indicato che nel 2017 anche gli altri suoi colleghi sarebbero stati licenziati a causa della chiusura della ditta, ma loro non erano i soli a lavorare in famiglia, mentre lui sì (cl. 14 act. SK 14.731.005). Tuttavia, A. non ha fornito alcun documento alla Corte che permettesse di verificare effettivamente le condizioni previste in tale regolamento, ciò che non permette di valutare le sue pretese, le quali devono di conseguenza essere respinte.

Per quanto attiene alla recente assenza di sonno, agli stati d'ansia di A., nonché alle cure psicologiche di cui egli medesimo e sua moglie hanno necessitato nell'ultimo anno, va osservato che A., essendo stato condannato, non ha diritto al risarcimento per torto morale a tale riguardo. Il fatto che egli sia stato prosciolto dalle imputazioni per la condivisione delle due immagini nulla muta al riguardo, essendo tale aspetto assolutamente marginale se rapportato al contesto degli atti di cui è stato ritenuto autore colpevole.

La Corte pronuncia:

1. A. è prosciolto dal capo d'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza, limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017.
2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
 - 2.1 ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza, con riferimento ai filmati di cui al capo d'accusa n. 1;
 - 2.2 violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, con riferimento al capo d'accusa n. 2.
3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna.

La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.
4. Gli oggetti sequestrati di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo del decreto d'accusa del 13 febbraio 2018, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, sono dissequestrati e restituiti a A., previa cancellazione dei filmati di cui al punto 2 del presente dispositivo.
5.
 - 5.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali relative alla procedura SK.2018.8 in ragione di fr. 1'800.--.
 - 5.2 Le spese del procedimento SK.2019.49 pari a fr. 1'000.-- sono poste a carico della Confederazione.
6. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 14'000.-- (corrispondenti a parte della retribuzione versata dalla Confederazione al difensore d'ufficio avv. F.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

7. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono accolte limitatamente a:
 - fr. 500.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
8. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP).
9. È ordinata la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti in corso di inchiesta, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Costantino Castelli

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)
- Ufficio della migrazione del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per esteso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione 2 novembre 2020